

CMXII.

SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (2511)	37957
PRESIDENTE	37957
GRAZIA . 37958, 37961, 37964, 37966, 37967	37971
FASCETTI, <i>Relatore</i> . . . 37958, 37959, 37961	37962, 37963
CAMPILLI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . . 37958, 37959, 37960, 37961	37963, 37965, 37967, 37968, 37969, 37971
	37973, 37975
CORBINO, <i>Presidente della Commissione</i>	37960
	37963, 37965, 37967, 37968, 37969, 37971
	37973, 37974, 37976, 37984, 37987, 37996
SAGGIN	37962, 37973, 37976
VENEGONI	37964, 37966
MORO GEROLAMO LINO . 37968, 37970, 37971	37974, 37975
BARBINA	37973
CAPPA, <i>Ministro della marina mercantile</i>	37976, 37990, 37996
TUDISCO	37982
GIULIETTI	37982, 37985
DI VITTORIO	37983
BIANCO	37984
MONTICELLI	37985, 37986, 37987
DUCCI	37986
COLASANTO	37987
MONTERISI	37987
GUADALUPI	37992
SALERNO	37993, 37996
PIGNATELLI	37993
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	37996; 38001
CUTTITTA	38001
FLOREANINI DELLA PORTA, GISELLA	38001

La seduta comincia alle 21.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta notturna di ieri.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (2511).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento dell'occupazione.

Non essendo in questo momento presente l'onorevole ministro dell'agricoltura, alla cui competenza si riferiscono il capo secondo e il capo terzo, passiamo al capo quarto:

«Credito a medio termine alle medie e piccole industrie».

Si dia lettura dell'articolo 13.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

È istituito l'«Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie» (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'articolo 15, primo comma, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno proposto, al secondo comma, dopo le parole «per operazioni di credito a favore della media e piccola industria», di aggiungere le parole «anche se esercitata da imprese cooperative».

L'onorevole Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

GRAZIA. Noi chiediamo che siano ammesse al medio credito, oltre che le piccole industrie, anche le cooperative che gestiscono aziende della medesima dimensione. Queste dovrebbero essere addirittura preferite per le particolari finalità sociali che sono alla base della loro funzione e per la maggiore esigenza di attingere che hanno al credito. Occorre tener presente che le cooperative raccolgono in genere piccoli artigiani che, non riuscendo a sviluppare la propria attività per mancanza dell'attrezzatura necessaria, si riuniscono e con molti sacrifici costituiscono una cooperativa. Riteniamo che nulla possa ostare ad accettare il nostro emendamento che mi permetto raccomandare vivamente all'attenzione del relatore e del ministro.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

FASCETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento. Se si tratta di una cooperativa di artigiani, questa troverà il finanziamento presso le banche che poi riscotano con l'istituto previsto al capo V di questo stesso disegno di legge: se invece si tratta di una società industriale, sia pure in forma cooperativa, accettando l'emendamento Grazia faremmo, tra le varie forme di società, una discriminazione che non mi pare opportuna. È naturale poi, che se vi saranno industrie piccole o medie, anche se in forma a gestione cooperativa, queste potranno avvantaggiarsi del medio credito.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'emendamento è superfluo, perché l'articolo tende a favorire tutte le industrie di una determinata dimensione, siano esse personali o sotto forma di società. Di conseguenza rientrano perfettamente nella disposizione anche le cooperative e l'emendamento Grazia non farebbe che ripetere quanto già la disposizione implicitamente considera.

PRESIDENTE. Onorevole Grazia, insiste sul suo emendamento?

GRAZIA. Signor Presidente, l'esperienza ci insegna che gli istituti di credito operano giornalmente le discriminazioni a danno delle cooperative. Anche quando si deve ricorrere alle provvidenze governative la distinzione avviene nello stesso senso. Io quindi sono costretto ad insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Grazia.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 15:

a) riscotare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e da aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese industriali;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari o buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese industriali.

È fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese industriali ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 13, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'articolo 41 del regio decreto-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 14, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonché i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine ».

PRESIDENTE. L'onorevole Casoni ha proposto di inserire tra il primo e il secondo comma il seguente:

« Saranno pure indicati le casse di risparmio e i monti di credito su pegno di prima categoria che non partecipino al capitale degli istituti regionali di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Ha, inoltre, proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle operazioni effettuate per il credito a medio termine dagli istituti ed aziende di credito indicati dal primo e secondo comma del presente articolo si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Poiché l'onorevole Casoni non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti. Quale è su di essi il pensiero della Commissione ?

FASCETTI, Relatore. La Commissione è contraria, perché questi emendamenti non si inquadrano nello spirito della legge.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo ?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è contrario agli emendamenti Casoni perché non tengono conto delle disposizioni riguardanti l'ordinamento bancario, in quanto attribuiscono alle casse di risparmio la funzione del credito a medio termine che è ad esse preclusa.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Casoni non è presente, si intende che abbia rinunciato a questi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effettuarsi dal tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutate ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Fascetti ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le somme in capitale ed interessi, che, a partire dal 1° luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, numero 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FASCETTI, Relatore. Ricordo alla Camera che con decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, l'Istituto mobiliare italiano venne autorizzato a concedere finanziamenti, entro il limite di 3 miliardi di lire, ad imprese indu-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

striali le quali non avevano avuto la possibilità di avvalersi delle previdenze stabilite nel decreto legislativo del 1° novembre 1944, n. 367.

Con decreto legislativo del 2 giugno 1946, n. 524, questo limite venne elevato a 8 miliardi di lire. Con altro decreto legislativo successivo, e precisamente del 12 dicembre 1946, n. 675, l'ammontare dei finanziamenti previsti dai decreti n. 449 e n. 524 fu elevato ancora e portato a 13 miliardi di lire. Con legge 30 agosto 1951, n. 952, fu poi autorizzato il tesoro a riutilizzare questi 13 miliardi in capitali e interessi per effettuare finanziamenti alle imprese industriali la cui attività fosse stata riconosciuta utile all'economica, finanziamenti che sono concessi con decreto del Presidente del Consiglio, su parere conforme del C. I. R.

Il mio emendamento tende a portare i rientri dei 13 miliardi al fondo di dotazione dell'istituto, per cui il fondo di dotazione, che è previsto in 60 miliardi, con i rientri dei fondi dei tre decreti legislativi verrebbe così portato a 73 miliardi.

L'emendamento prevede di fare iniziare i rientri, col 1° luglio 1953, in quanto la legge 30 agosto 1952, n. 952, ha già messo in rotazione una parte dei 13 miliardi, e altre operazioni devono essere completate; ma rimane inteso che col 1° luglio 1953 i rientri, per capitale ed interessi, devono andare al fondo di dotazione dell'istituto.

Io mi permetto di ringraziare il Governo, che ha consentito, con l'accoglimento di questo emendamento, di elevare di una cifra cospicua il fondo di dotazione dell'istituto.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo emendamento del relatore Fascetti?

CORBINO, Presidente della Commissione. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo non può che dichiararsi favorevole a questo emendamento e chiede alla Camera di approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso, comprensivo dell'emendamento Fascetti, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

«L'Istituto per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei

prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Il Consiglio generale si compone di 15 membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

a) cinque del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro del tesoro, dei quali: 3 indicati dall'associazione bancaria italiana; 2 dall'associazione nazionale tra le Casse di risparmio italiane e 2 dall'associazione nazionale tra le banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro dell'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

I membri del Consiglio regionale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 15. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste negli articoli 25 e 27.

Il Presidente del consiglio generale è eletto dal consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente alinea:

« d) due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione di uno per ciascuna delle due Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro stesso ».

L'onorevole Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRAZIA. Anche in questo caso, non so se si possa ripetere quanto il presidente della Commissione, il relatore e l'onorevole ministro hanno affermato.

Noi vediamo compresi in questo articolo rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana, dell'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane e dell'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane. Ma non si può dimenticare che esistono in Italia diverse centinaia di casse rurali e centinaia di società operaie, che svolgono un'azione particolarmente preziosa a favore delle piccole aziende, per i cosiddetti prestiti sull'onore, che vanno direttamente agli agricoltori, ai piccoli e medi operatori economici, ai mezzadri, ai piccoli conduttori di terra.

Ora, noi vorremmo che finalmente un riconoscimento andasse anche a questi modesti operatori che trascuriamo troppo spesso.

Perché nella legge non debbono essere compresi i rappresentanti delle casse rurali, delle società operaie, i rappresentanti del movimento economico e della cooperazione? Di quella cooperazione la quale, attraverso l'articolo 45 della Costituzione, è stabilito debba essere difesa dallo Stato e favorita per la funzione sociale che svolge a favore dei lavoratori.

Se noi vogliamo tutelarla, diamole allora il modo di potere vivere, che altrimenti la soffochiamo e la facciamo perire.

Per queste ragioni abbiamo presentato il nostro emendamento, che raccomandiamo all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questo emendamento?

FASCETTI, Relatore. I rappresentanti nel consiglio generale sono espressione di associazioni di istituti bancari, mentre invece, nell'emendamento proposto, si parla di rap-

presentanti del movimento cooperativo, senza fare riferimento ad istituti bancari. Quindi, si dovrebbe attuare un inserimento di rappresentanti di categorie che sono estranei alla materia regolata dal disegno di legge. Forse sarebbe stato possibile includere rappresentanti, non so, di casse rurali; ma credo che sia opportuno lasciare l'articolo 19 nella formulazione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Confermo quanto ha detto il relatore. Il concetto della legge è quello di far partecipare al consiglio di amministrazione rappresentanti di istituti o categorie di istituti, che esercitano il credito alle piccole e medie industrie. Ora, le casse rurali, per la loro specifica funzione, non hanno la possibilità di esercitare questo tipo di credito.

Comunque, potrei tener conto delle osservazioni dell'onorevole Grazia e farle presenti, in via di raccomandazione, al ministro del tesoro, perché, quando il comitato del credito dovrà nominare i suoi cinque rappresentanti tenga conto anche delle categorie segnalate dall'onorevole Grazia.

PRESIDENTE. Onorevole Grazia, insiste per la votazione?

GRAZIA. Mi appago degli affidamenti dati dal ministro, confidando che il suo collega del tesoro abbia a prendere in considerazione la raccomandazione, che l'onorevole ministro dell'industria e del commercio si è fatto carico di trasmettergli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

Si dia lettura degli articoli da 20 a 24, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, Segretario, legge:

ART. 20.

Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 15, o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 21;

d) designa due revisori effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 25;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori.

(È approvato).

ART. 21.

« Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dell'articolo 19 ».

(È approvato).

ART. 22.

« Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 14. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale ».

(È approvato).

ART. 23.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto ».

(È approvato).

ART. 24.

« Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti;

uno dal Ministro del tesoro;

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due revisori supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale ed uno dal Ministro del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci ».

PRESIDENTE. L'onorevole Saggin ha proposto di sostituire al primo comma, le parole: « due dal Consiglio generale fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti », con le altre: « due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali », e al secondo comma di sostituire le parole: « I due revisori supplenti sono designati uno dal Consiglio generale », con le parole « I due revisori supplenti sono designati uno dal Consiglio generale scelto fra gli iscritti negli albi professionali ».

L'onorevole Saggin ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SAGGIN. Da parecchi mesi è stata presentata alla Camera una proposta di legge per la abolizione dell'albo dei revisori dei conti, istituito ai tempi del regime fascista, per soddisfare, in modo particolare, le richieste degli industriali. Ritengo che quest'albo vada abolito, perché è in palese contraddizione con il riconoscimento da parte dello Stato, e quindi del Governo, della serietà e della capacità di coloro che fanno parte degli ordini e dei collegi professionali.

Pertanto, spero di trovare tanto l'Assemblea quanto il Governo consenzienti alla mia proposta di dare a questi professionisti la possibilità di far parte del collegio sindacale di questo nuovo istituto.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

FASCETTI, *Relatore*. La Commissione è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel seguente testo emendato dall'onorevole Saggin:

« Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro del tesoro;

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due revisori supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto fra gli iscritti negli albi professionali ed uno dal Ministro del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.

Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto articolo 6 ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione assistono due delegati, da nominarsi uno dal ministro del tesoro e l'altro dal ministro dell'industria e commercio.

Qualora ritengano che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed regolamenti, i delegati ne avvertono il consiglio deliberante affinché la modifichi, e se il consiglio stesso non vi provvede, ne informano prontamente l'organo di vigilanza. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

PRESIDENTE. L'onorevole Fascetti ha proposto di sopprimere il secondo e il terzo comma. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FASCETTI, *Relatore*. La richiesta di soppressione di questi due commi è intuitiva, se non altro per riguardo alle persone che saranno chiamate a ricoprire la carica di amministratore nel consiglio generale e nel consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo emendamento del relatore Fascetti?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fascetti soppressivo del secondo e terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo seguente: « L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge: « Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Passiamo al capo V: « Credito all'artigianato ». Si dia lettura dell'articolo 29.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 31, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, delle imprese artigiane ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto 15 dicembre 1947, n. 14, 18, ha lo scopo:

a) di esercitare il credito in favore delle imprese artigiane, sia direttamente, sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle Banche popolari, nonché del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione;

b) di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito, autorizzati.

La Cassa, inoltre, promuove le iniziative avventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero.

La Cassa può altresì assumere partecipazioni in enti di natura commerciale che svolgono attività nel campo dell'artigianato e concorrere alla creazione e allo sviluppo di iniziative in favore della produzione artigianale ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VENEGONI. Chiedo di svolgere anche gli altri emendamenti da me presentati al capo V.

PRESIDENTE. Sta bene.

VENEGONI. Ho presentato una serie di emendamenti che modificano la struttura del capo V, che si riferisce al credito per l'artigianato, in quanto mi sembra che non sia assolutamente necessario costituire nuovi organismi, dato che già esiste una cassa per il credito all'artigianato che, anche se non ha funzionato in modo adeguato alle esigenze di questa grande categoria di lavoratori, tuttavia ha già fatto in questi quattro anni una notevole esperienza, che potrebbe es-

sere preziosa ai fini dell'applicazione di queste nuove provvidenze. Pertanto i miei emendamenti tendono a sostituire all'ente particolare, che si vuole qui costituire per il credito all'artigianato, e ai suoi organismi direttivi, gli organi dirigenti della cassa per il credito all'artigianato.

In alcuni miei emendamenti si affida a questa cassa non solo la gestione del credito attraverso gli istituti autorizzati, ma anche la gestione diretta del credito, che del resto la cassa fa già. Inoltre, vorrei fossero affidate alla cassa alcune funzioni che attualmente essa non esercita, ma che si ritengono necessarie per sviluppare un'attività di carattere associativo da parte degli artigiani, come quella che si riferisce all'incremento delle iniziative collettive (esposizioni artigiane, ecc.), in modo da consentire un intervento della cassa per il credito all'artigianato anche in tutte le iniziative che tendono a potenziare l'attività di questo settore.

Penso che sia già ingiustificata la sistemazione che si è data al capo precedentemente approvato, perché anche in quel caso forse si poteva seguire il metodo usato per i crediti all'agricoltura (per l'acquisto di macchine agricole od altro), cioè dando incarico al Ministero di dirigere il credito, di orientare e controllare gli istituti di credito incaricati di assegnare il credito a medio termine a piccoli e medi imprenditori.

Nel caso degli artigiani, un ulteriore appesantimento dell'attuale struttura burocratica che regola il credito a loro concesso è inammissibile poiché è necessario invece snellire le operazioni in modo da ottenere presto i risultati favorevoli, sia pur limitati dalla esiguità degli stanziamenti, previsti da questa legge.

Perciò, ritengo che la Camera possa accogliere i miei emendamenti, nel senso di assegnare alla cassa per il credito alle imprese artigiane la funzione di dirigere anche gli investimenti che saranno fatti sullo stanziamento dei cinque miliardi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno proposto di aggiungere, in fine all'articolo 29, le parole « anche se organizzate in forma cooperativa ».

L'onorevole Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRAZIA. Chiedo scusa se ripeto le ragioni esposte per l'emendamento presentato precedentemente. Una cosa è l'impresa artigiana e altra cosa è la cooperativa, cioè gli artigiani organizzati in cooperative.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Io penso che la estensione della dizione non dovrebbe urtare la suscettibilità di nessuno, ma solo chiarire la differenza fra il credito all'artigiano individuale e quello alla società cooperativa. Noi vorremmo una menzione particolare della società cooperativa, in quanto essa ha finalità mutualistiche e sociali che meritano un trattamento diverso da quello fatto all'azienda individuale.

Per queste ragioni, mi permetto di insistere anche su questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Gerolamo Lino, Pacati e Troisi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Sono considerate artigiane, ai fini della presente legge, le imprese come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

CORBINO, Presidente della Commissione. Il fatto stesso che gli emendamenti Venegoni tendono ad impostare il problema dell'assetto della cassa per il credito alle imprese artigiane in maniera completamente diversa da quanto è stato prospettato nel disegno di legge, e che la Commissione ha accettato nella sua quasi integralità; è già di per se stessa una circostanza giustificativa del fatto che la Commissione non può accogliere gli emendamenti. E ciò anche perché essi tenderebbero a dare alla cassa una estensione di funzioni e di, chiamiamole così, ingerenze, che, dentro certi limiti, si devono considerare assolutamente incompatibili con le funzioni della cassa stessa. Qualora si volesse incaricare la cassa di promuovere « le iniziative aventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero », probabilmente si uscirebbe da quella funzione di aiuto all'artigianato, di quella modificazione permanente degli impianti, rispetto alla quale i mezzi assegnati alla Cassa sembrano già, e sono stati già da taluno considerati, come relativamente modesti.

Estendere, quindi, le attribuzioni della cassa per il credito alle imprese artigiane a quella che potrebbe essere una funzione di vero e proprio credito di esercizio sembra compromettere la ragione stessa per la quale si vuole allargare la possibilità di aiuto della cassa verso gli artigiani.

Naturalmente, gli altri emendamenti presentati dall'onorevole Venegoni rispondono o a questa diversa impostazione della funzione della cassa o a criteri differenti negli organi che dovrebbero amministrare la cassa stessa. Ma neanche per essi, come per esempio la soppressione del consiglio generale per cui è stata proposta la diversa formazione dei consigli dei revisori e del comitato esecutivo o altro, la Commissione può accettare gli emendamenti proposti.

Per l'emendamento Grazia, si potrebbe dire che non occorre indicare specificatamente le imprese cooperative. Senonché l'emendamento Moro Gerolamo Lino ha una funzione chiarificatrice: tende a definire che cosa si debba intendere per impresa artigiana ai fini del diritto al finanziamento da parte della Cassa; considerato da questo punto di vista, l'emendamento aggiuntivo può essere anche accettato.

Siccome la indicazione della qualità è riferita al decreto legislativo 17 dicembre 1947, al quale decreto, come avremo occasione di vedere più avanti, si riferisce anche un emendamento che istituisce la esenzione del contributo del 4 per cento per le imprese artigiane, definite allo stesso modo, noi avremmo uniformità di metodo e uniformità di definizione, sia agli effetti del funzionamento della cassa dell'artigianato sia per l'applicazione del contributo straordinario.

Ora io penso che forse il collega Grazia potrebbe accedere ad una soluzione intermedia che io gli propongo, cioè: presumendo che l'Assemblea accetti l'emendamento Moro Gerolamo, si potrebbe dire: « Sono considerate artigiane ai fini della presente legge le imprese anche di natura cooperativa come tali qualificate con la legge, ecc. ».

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. In quanto rientrano in questa legge.

CORBINO, Presidente della Commissione. Si capisce, perché altrimenti diventano media e piccola industria e hanno diritto di accedere al credito che è aperto alla media e piccola industria. In sostanza noi avremmo inquadrato le cooperative come artigiane nei casi in cui esse conseguano questa caratteristica ai fini della legge del 1947; le lasciamo fra la media e la piccola impresa nel caso in cui questa caratteristica non abbiano.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Ringrazio l'onorevole Corbino perché ha molto chiaramente espresso le ragioni

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

per cui gli emendamenti Venegoni non possono essere accettati. L'accoglimento di quegli emendamenti verrebbe a modificare sostanzialmente la struttura che la legge presentata alla Camera vuol dare alla Cassa dell'artigianato. Qui non si tratta di disconoscere i meriti, che tutti apprezzano, della Cassa per l'artigianato. Qui si tratta di dare alla Cassa per l'artigianato una struttura più rispondente agli interessi delle categorie artigiane. La Cassa per l'artigianato, finora, dati i mezzi limitati di cui disponeva, non ha soddisfatto le esigenze degli artigiani e ciò anche in relazione alla sua particolare struttura.

Noi siamo stati mossi nel presentare questo disegno di legge dall'esperienza fatta dalla Cassa. L'istituto per necessità di cose ha impiegato il 70 per cento delle sue disponibilità nella concessione di crediti a medio termine per acquisto di macchine e di attrezzature all'artigianato e il 30 per cento per il credito di esercizio.

In base a questa esperienza abbiamo ritenuto di fare della Cassa un ente di risconto per il credito a medio termine, lasciando a tutti gli istituti, piccoli o medi, il compito di raccogliere ed eseguire direttamente le operazioni che più particolarmente interessano le imprese artigiane.

Non è quindi una svalutazione della Cassa, ma un suo potenziamento. Evidentemente, dovendo assumere questa nuova struttura di istituto centrale di risconto, la Cassa non può più eseguire operazioni a singoli artigiani. O l'una o l'altra funzione: un'azione bivalente creerebbe più imbarazzi che vantaggi.

La Cassa dell'artigianato, dato il suo attuale ordinamento, ha funzionato più come ente regionale che nazionale. Il fatto, quindi, di farla diventare istituto di risconto consente che i fondi che lo Stato pone a disposizione vadano a vantaggio degli artigiani ovunque essi risiedano. Gli istituti locali potranno assolvere un compito più vasto e più completo, perché più capillare, di quello che finora ha esercitato la Cassa dell'artigianato e questa avrà una funzione che la porrà sul piano degli istituti nazionali cui compete una azione di coordinamento e di popolazione.

PRESIDENTE. Onorevole Venegoni, insiste sul suo emendamento sostitutivo dell'articolo 29?

VENEGONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venegoni sostitutivo dell'arti-

colo 29 non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo:

a) di esercitare il credito in favore delle imprese artigiane, sia direttamente, sia attraverso gli uffici e le filiali degli enti partecipanti all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ed all'Istituto centrale delle Banche popolari, nonché del Monte dei Paschi di Siena, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri istituti di credito che concorrono a formare il fondo di dotazione;

b) di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito, autorizzati.

La Cassa, inoltre, promuove le iniziative aventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime e la dotazione di mezzi di lavoro agli artigiani e di agevolare il collocamento dei prodotti artigiani in Italia e all'estero.

La Cassa può altresì assumere partecipazioni in enti di natura commerciale che svolgono attività nel campo dell'artigianato e concorrere alla creazione e allo sviluppo di iniziative in favore della produzione artigiana ».

(Non è approvato).

Onorevole Grazia, accetta ella il suggerimento dell'onorevole presidente della Commissione?

GRAZIA. Concordo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, con l'emendamento Moro-Grazia, accolto dalla Commissione e dal Governo:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 31, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie, destinate ad operazioni di credito dirette all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, delle imprese artigiane ».

« Sono considerate artigiane ai fini della presente legge, le imprese, anche di natura cooperativa, come tali qualificate con la procedura prevista dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586 ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 31, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme con comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelli di finanziamento di cui alla lettera b) non dovranno avere durata superiore ai due anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

È fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 31 potranno concedere ad una stessa impresa artigiana sarà fissato anno per anno dal Comitato interministeriale per il credito di risparmio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sostituire il quarto comma col seguente:

« Le operazioni di sconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai quattro anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane »

e, al quinto comma, di sopprimere le parole « e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane ».

Questi emendamenti sono assorbiti dalla reiezione dell'emendamento Venegoni sostitutivo dell'articolo 19.

Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno proposto, al secondo comma, dopo la parola

« artistiche » di aggiungere le parole « e alle imprese cooperative e loro consorzi ».

L'onorevole Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRAZIA. Per le stesse ragioni per cui all'articolo 29 è stato accettato l'emendamento presentato attraverso modificazioni subite con l'aggiunta dell'emendamento Moro, ritengo utile riproporre in questo articolo l'emendamento precedente. Mi rimetto alla Commissione, al riguardo, mentre confido possa venire accolto.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sull'emendamento Grazia?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. Credo che per le stesse ragioni per cui non abbiamo incluso il riferimento alle società cooperative per l'Istituto di credito a medio termine si possa fare a meno di includerle nell'alinea a) dell'articolo 30, perché qui si dice « imprese artigiane », senza alcuna definizione. Poiché agli effetti del funzionamento della Cassa le imprese cooperative che rientrano nella natura della legge del 1947 non sono specificate, aggiungerlo qui sarebbe un fuor di luogo.

La Commissione, quindi, non ritiene di poter accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi associo a quanto ha dichiarato il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Grazia, insiste?

GRAZIA. No.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) il Banco di Napoli;

b) il Banco di Sicilia;

c) la Banca Nazionale del Lavoro;

d) il Monte dei Paschi di Siena;

e) l'Istituto di San Paolo di Torino;

f) il Banco di Sardegna;

g) l'Istituto centrale delle Banche popolari;

h) l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

i) le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di prima categoria;

l) le banche popolari e cooperative;

m) le Casse rurali ed artigiane ».

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potranno essere autorizzati a compiere operazioni con la Cassa altri istituti o aziende che si costituiscano per l'esercizio del credito a medio termine a favore delle attività artigiane ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Moro Gerolamo Lino, Pacati e Troisi hanno proposto al primo comma, di aggiungere il seguente alinea:

« n) la sezione di credito dell'Ente nazionale dell'artigianato e piccole industrie (E. N. A. P. I.).

L'onorevole Moro Gerolamo Lino ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MORO GEROLAMO LINO. Questo emendamento ha lo scopo di non dimenticare fra gli enti autorizzati a compiere operazioni con la Cassa la sezione di credito dell'« Enapi », la quale, se attualmente non è operante, tuttavia esiste, è un ente giuridico con propria personalità ed ha, fra l'altro, dagli atti costitutivi ricevuto il compito di esercitare il credito nel campo della esportazione. Siccome rientra nell'ordine di idee del Governo di facilitare al massimo il credito all'esportazione, penso che non nuoccia consentire fin da ora anche alla sezione di credito dell'« Enapi » la possibilità di attingere a tal fine ai mezzi messi a disposizione dalla Cassa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

CORBINO, Presidente della Commissione. La Commissione non ha motivo di ritenere che l'aggiunta dell'alinea n) proposta dall'onorevole Moro possa far male. Eventualmente potrebbe fare bene. Vi sono tanti istituti che possono operare nella Cassa per l'artigianato, che, se ce n'è uno di più, non guasta. Quindi, la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Moro Gerolamo Lino, testé letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5.000 milioni,

da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'articolo 30 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo articolo 45 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

FABRIANI, Segretario, legge:

« È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 31.

L'importo del fondo è di lire 1.500 milioni, che sarà conferito dal Ministro del tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sostituire il terzo comma col seguente:

« Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate dal Comitato amministrativo della Cassa, nei limiti e con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio ».

Questo emendamento è assorbito, inseguito alla reiezione di quello sostitutivo dell'articolo 29.

Pongo in votazione l'articolo 33.

(È approvato).

L'onorevole Venegoni aveva proposto il seguente articolo aggiuntivo 33-bis.

« Presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è costituito un fondo di garanzia di lire due miliardi, che entra a far parte del patrimonio della Cassa.

Detta somma di lire due miliardi sarà versata dal tesoro dello Stato in due rate di lire un miliardo ciascuna, negli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54 ».

Anche questo emendamento è assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 34.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. L'onorevole Foresi ha proposto, al primo comma, dopo la parola « direttamente », aggiungere « Potrà altresì essere autorizzato dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni ».

Poiché l'onorevole Foresi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione ?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. La Commissione fa suo l'emendamento Foresi. Si tratta in sostanza di autorizzare la Cassa alla emissione di obbligazioni che potranno eventualmente servire per aumentare i mezzi di cui la Cassa dispone. Ecco perché, essendo anche questa una di quelle disposizioni che non potendo far male eventualmente potranno far del bene, la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per le stesse considerazioni svolte dal presidente della Commissione, il Governo non si oppone all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Foresi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'articolo 30 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota del 50 per cento da destinare a fondo ordinario di riserva, sono devoluti ai partecipanti fino a concorrenza del 4 per cento del fondo di dotazione.

L'eventuale eccedenza è destinata al fondo di riserva straordinario ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 31 per gli effetti della presente legge hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.

Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.

Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'articolo 2755 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'articolo 31 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti.

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Sono organi della Cassa:

- a) il Consiglio generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sostituirlo col seguente:

« Sono organi della Cassa:

- a) il Comitato amministrativo;
- b) il Collegio sindacale ».

Anche questo emendamento è assorbito, per effetto della reiezione dell'emendamento sostitutivo all'articolo 29.

Pongo in votazione l'articolo 38.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Il Consiglio generale si compone di 15 membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e designati:

a) quattro dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) nove dal Ministro del tesoro, di cui cinque indicati dagli Istituti ed aziende di credito partecipanti, uno dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, uno dall'Associazione nazionale delle banche popolari, uno dall'Ente nazionale per le Casse rurali ed artigiane;

c) due dal Ministro dell'industria e commercio in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei Consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti o delle aziende di credito di cui all'articolo 31. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni di cui agli articoli 44 e 47.

Il Presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio fra i membri nominati su de-

signazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetti fino al compimento del triennio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Comitato amministrativo della Cassa è nominato con decreto dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio. Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, ed è composto di:

quattro rappresentanti degli altri istituti fondatori;

quattro rappresentanti degli istituti indicati all'articolo 31;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della industria e commercio;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale, con un massimo di tre;

e del direttore generale dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ».

Anche questo emendamento è assorbito.

Gli onorevoli Moro Gerolamo Lino, Pacati e Troisi hanno proposto, al primo comma, alinea b), di sostituire la parola « nove » con la parola « dieci » e di aggiungere dopo la parola « artigiane » le parole « uno dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E. N. A. P. I.) »; alla lettera c) di sostituire la parola « due » con la parola « tre ».

L'onorevole Moro Gerolamo Lino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MORO GEROLAMO LINO. Il motivo del mio emendamento è fondato sulla opportunità di inserire fra i membri del consiglio generale della Cassa anche un rappresentante dell'« Enapi ». Come la Camera sa, si tratta dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, che ha lo scopo, fra l'altro, di orientare la produzione artigiana e pertanto deve poter dire una sua parola per orientare la politica del credito in ordine alle esigenze della produzione e del commercio dei prodotti artigiani.

Poiché vengono inseriti nel consiglio generale i rappresentanti dell'associazione bancaria, dell'associazione fra le casse di risparmio, dell'ente nazionale per le casse rurali ed artigiane, mi pare che non si possa

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

negare l'intervento nei lavori del consiglio generale del portavoce dell'« Enapi ».

Per lo stesso motivo chiedo che sia allargata la partecipazione al consiglio generale delle organizzazioni artigiane, elevando da due a tre il numero dei rappresentanti nominati dal ministro dell'industria e commercio. E questo per un doppio ordine di motivi: 1°) perché mi sembra, come si è fatto per le piccole industrie, che si debba fare altrettanto per l'artigianato, considerandone la importanza non minore.

Per le piccole industrie, infatti, si prevede la nomina di 3 rappresentanti della categoria; 2°) le forze artigiane sono nazionalmente organizzate in tre grandi confederazioni: quindi è opportuno garantire a tutte e tre una rappresentanza presso il consiglio generale della Cassa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grazia e Zanfagnini hanno proposto di aggiungere alla fine del primo comma il seguente alinea:

« d) due dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su indicazione di uno per ciascuna delle due Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del ministro stesso ».

L'onorevole Grazia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRAZIA. A proposito del presente emendamento mi confortano le dichiarazioni dell'onorevole Moro, poiché è evidente che il movimento cooperativo, per i presupposti cui mira l'articolo 39, viene a trovarsi nelle medesime condizioni in cui si trova l'artigianato.

Il movimento cooperativo è raccolto in due grandi organizzazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro, ed esse hanno funzione di tutela, di rappresentanza e di assistenza del movimento stesso.

Io penso che i rappresentanti di queste categorie, che raccolgono oltre 6 milioni di operatori nel nostro paese e che svolgono una funzione di importanza particolare sul piano economico, abbiano tutti i diritti e la personalità idonea per far parte del consiglio generale.

Per tali motivi chiedo che la richiesta presentata attraverso il nostro emendamento sia questa volta accettata.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 39?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è dolente di non potere accogliere nessuno dei due emendamenti.

Per quello che concerne l'emendamento Moro vi sono due osservazioni da fare. L'ente per l'artigianato e le piccole industrie è un ente che dovrà subire delle notevoli e profonde trasformazioni. L'introduzione di un suo rappresentante nel consiglio generale in questo momento probabilmente turberebbe il processo di riassetamento dell'ente.

L'onorevole Moro propone poi di aggiungere un'altra rappresentanza, cosicché in sostanza, egli vorrebbe aggiungere ancora due rappresentanti ad un collegio abbastanza numeroso.

Ora, dalla esclusione della tesi dell'onorevole Venegoni, che voleva addirittura abolito il consiglio generale, a creare un consiglio generale pletorico, io credo che si possa seguire la tesi intermedia, che è quella di attenersi al numero di membri così come è stato proposto nel disegno di legge. Dobbiamo aggiungere poi che non è ammissibile che tutti gli interessi privati o semi pubblici abbiano una rappresentanza in questi organi, altrimenti ogni consiglio generale diventerebbe un altro Parlamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del presidente della Commissione e prega la Camera di votare gli articoli senza modificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Moro, insiste nel suo emendamento?

MORO GEROLAMO LINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Grazia, insiste nel suo emendamento?

GRAZIA. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grazia, diretto ad aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente alinea:

« d) due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su indicazione di uno per ciascuna delle due Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro stesso ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si sia lettura dell'articolo 40.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato inter-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

ministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 41;

c) designa due revisori effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 44;

d) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;

e) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 31, che la Cassa potrà assumere ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sostituirlo col seguente:

« Il Comitato amministrativo della Cassa:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa può compiere;

b) approva annualmente il bilancio della Cassa;

c) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto ed azienda di credito di cui all'articolo 31, che la Cassa potrà assumere. Per questa percentuale non vi è copertura del rischio da parte dello Stato;

d) delibera le concessioni del contributo sul fondo di cui all'articolo 33;

e) autorizza le singole operazioni di cui agli articoli 29 e 30;

f) stabilisce la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni;

g) esercita ogni altro potere in conformità della legge e dello statuto della Cassa ».

Anche questo emendamento è assorbito, per effetto della reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 29.

Pongo in votazione l'articolo 40.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 39. ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 30. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati: uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

uno dal Consiglio generale, fra gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti;

uno dal Ministro del tesoro;

due dal Ministro dell'industria e commercio, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

I due revisori supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale e uno dal Ministro del tesoro.

« I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per i sindaci ».

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il Collegio sindacale della Cassa è nominato con decreto dei Ministri del tesoro e della industria e commercio.

Esso è composto di cinque membri effettivi e di due supplenti, designati rispettivamente:

1°) uno effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro;

2°) uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria e commercio;

3°) uno effettivo dagli istituti fondatori;

4°) uno effettivo dagli istituti di cui all'articolo 31;

5°) uno effettivo dalle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale ».

Anche questo emendamento è assorbito.

L'onorevole Saggin ha proposto, al primo comma, di sostituire « uno dal Consiglio generale fra gli iscritti nell'albo di revisori dei conti » con « due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali »; di sostituire le parole « due dal Ministro dell'industria e commercio, di cui uno in rappresentanza delle categorie artigiane » con le parole « uno del Ministro dell'industria e commercio »; al secondo comma, di sostituire le parole « I due revisori supplenti sono designati uno dal Consiglio generale » con le parole « I due revisori supplenti sono designati uno dal Consiglio generale scelto fra gli iscritti negli albi professionali ».

L'onorevole Saggin ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SAGGIN. Questi emendamenti non sono che la ripetizione dell'emendamento dell'articolo 25. Quindi, per le ragioni già espresse, raccomando che siano accolti.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

CORBINO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44, con gli emendamenti Saggin, accolti dalla Commissione e dal Governo:

« Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri del tesoro e dell'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro tesoro;

uno dal Ministro dell'industria e commercio.

I due revisori supplenti sono designati uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali e due dal ministro del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal codice civile per i sindaci ».

(È approvato).

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Chiedo che in sede di coordinamento non si parli di collegio dei revisori. Credo sia molto più logico parlare di collegio sindacale. Anche perché il sindacato comprende certamente l'operazione del revisionare. Propongo che alla parola « revisori » si sostituisca quella di « sindaci »

BARBINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBINA. Faccio presente che non soltanto in questo articolo si parla di collegio dei revisori, ma anche nell'articolo 25. E perciò bisognerà tenerne conto in sede di coordinamento, sostituendovi « collegio dei sindaci », dizione che è più conforme allo spirito della legge e degli emendamenti approvati.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 45.

FABRIANI, Segretario, legge:

« La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1946 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 30 della presente legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. L'onorevole Venegoni aveva proposto di sopprimere questo articolo. Anche questo emendamento, come gli altri dell'onorevole Venegoni al capo V, è assorbito.

Gli onorevoli Moro Gerolamo Lino, Pacati e Troisi hanno proposto di sostituire l'articolo 45 col seguente:

« In attesa dell'istituzione di un ente specializzato per il credito di esercizio a favore dell'artigianato, la Cassa, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferirà a una gestione autonoma le operazioni di finanziamento che sono effettuate in dipendenza del suo attuale ordinamento.

Tale gestione sarà disciplinata dal Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1418 ».

L'onorevole Moro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MORO GEROLAMO LINO. Questo emendamento è determinato dalla nuova situazione che si viene a creare con la trasformazione della cassa di credito per le imprese artigiane, in seguito alla votazione dell'articolo 29. Sono infatti vivamente preoccupato di veder messa senz'altro in liquidazione l'attività della cassa svolta finora, sia pure con le deficienze che altre volte ho avuto occasione di ricordare anche qui alla Camera, ma deficienze soprattutto determinate dalla pochezza di mezzi messi a sua disposizione e soprattutto dal mancato conferimento da parte del Tesoro della garanzia di 2 miliardi, che pure le era stata assegnata dal decreto-legge costitutivo.

Chiedo pertanto, con il nostro emendamento, il quale assume la caratteristica di norma transitoria, che la cassa — in attesa della istituzione di un ente specializzato per il credito di esercizio (perché è evidente che il problema del credito di esercizio noi l'abbiamo soltanto accantonato, ma non risolto) — possa continuare a svolgere la sua attuale attività attraverso una gestione autonoma diretta dal comitato che oggi amministra la medesima cassa.

Questa richiesta si appoggia inoltre sulle conclusioni cui è arrivata la commissione consultiva ministeriale per l'artigianato, la quale dopo un anno di lavoro veramente attento e diligente (cui hanno partecipato i rappresentanti dei vari dicasteri interessati, delle categorie e degli enti bancari che si occupano di credito a favore dell'artigianato) ha presentato al Ministero dell'industria e del commercio un testo, di cui solo una parte è

stata incorporata nel disegno di legge 2511; testo con il quale si risolveva il problema del credito all'artigianato con una formula che non trascurava insieme al credito a medio termine quello di esercizio.

Penso pertanto che questa esigenza debba essere risolta attraverso una nuova disposizione di legge che dia vita anche ad un sistema di credito di esercizio. Ed è in attesa che si possa organizzare questo sistema che ho l'onore di chiedere alla Camera di voler approvare questa norma transitoria in modo da consentire che non vadano dispersi — con la messa in liquidazione dell'attuale cassa di credito per le imprese artigiane — quei benefici sia pure limitati che oggi derivano all'artigianato dalla attività della cassa nella sua attuale struttura.

Naturalmente sono disposto, qualora lo si ritenga opportuno, di emendare il mio emendamento riducendone il testo dalle parole: « La cassa, alla data di entrata in vigore, ecc. », fino alla fine del secondo comma.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

CORBINO, Presidente della Commissione. Non so se, dati i limiti piuttosto ristretti, non si possa considerare la proposta di emendamento Moro come già preclusa dalla votazione fatta sull'emendamento del collega Venegoni a proposito dell'articolo 29. In sostanza, anche lì si parlava di credito di esercizio e l'emendamento Moro non fa che riproporre sotto altra forma lo stesso problema.

Comunque, la Commissione non crede di poter accogliere l'emendamento Moro, perché non si può dire: « In attesa della istituzione di un ente specializzato per il credito di esercizio a favore dell'artigianato »: può essere anche una attesa messianica! È vero che il collega Moro ha rinunciato a questo cappello del suo articolo, ma la sostanza resta e resta l'intendimento di affidare a una gestione autonoma le operazioni di finanziamento attualmente effettuate dall'istituto nell'ordinamento normale. In altre parole si continuerebbe ad attribuire alla Cassa le operazioni di credito di esercizio che la legge vuole esplicitamente escludere.

D'altra parte, non ho tutte le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Moro circa il provvedimento di messa in liquidazione delle operazioni in corso: il termine è abbastanza lato, specie tenendo conto che non è pensabile che la Cassa abbia fatto delle operazioni tali che nemmeno tre anni e mezzo le possano bastare per liquidarle in modo tale da restare coperta dalla garanzia statale che è concessa

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

dal successivo articolo 46 (che l'onorevole Moro per coerenza logica propone di sopprimere) fino al 70 per cento delle operazioni.

Per queste ragioni la Commissione non accoglie nè l'emendamento sostitutivo dell'articolo 45, nè quello soppressivo del successivo.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del commercio. Il Governo si associa alle dichiarazioni del presidente della Commissione. L'onorevole Moro non fa che riproporre quanto è stato già discusso a proposito dell'emendamento Venegoni, che la Camera ha già respinto. Del resto il fatto stesso di voler limitare il periodo di questa particolare attività dell'istituto legherebbe l'emendamento ad una eventualità che mai potrà verificarsi, non essendo possibile che un istituto solo, sito magari a Roma o a Milano, possa fare il credito di esercizio a tutti gli artigiani d'Italia, compresi quelli dei piccoli comuni di campagna e di montagna. È un assurdo tale che non penso possa essere sanzionato in una legge.

PRESIDENTE. Onorevole Moro Gerolamo Lino, ella insiste?

MORO GEROLAMO LINO. Mi sia consentito di chiarire il concetto di credito di esercizio, che ci ha ispirato nella redazione dell'emendamento. Noi non vogliamo, onorevole Campilli, ed ella lo sa, un istituto che eserciti il credito direttamente a tutti gli artigiani, ma invociamo un istituto che eroghi i crediti attraverso il sconto, cioè a mezzo delle migliaia di sportelli di tutte le banche e degli enti partecipanti al sistema. Vorrei permettermi di ricordare che sono stato proprio io il primo a denunciare in questa Camera le carenze della cassa di credito all'artigianato proprio perché costretta ad operare direttamente, quindi smentirei me stesso se volessi sostenere la tesi che il ministro gratuitamente mi attribuisce. Insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Moro Gerolamo Lino, sostitutivo dell'articolo 45, non accolto dalla Commissione nè dal Governo;

« In attesa dell'istituzione di un ente specializzato per il credito di esercizio a favore dell'artigianato, la Cassa, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferirà a una gestione autonoma le operazioni di finanziamento che sono effettuate in dipendenza del suo attuale ordinamento.

Tale gestione sarà disciplinata dal Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Moro Gerolamo Lino, Pacati e Troisi propongono di sopprimere questo articolo. L'onorevole Moro Gerolamo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MORO GEROLAMO LINO. A seguito della mancata approvazione del mio precedente emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento soppressivo Venegoni è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 46.

(È approvato).

L'onorevole Venegoni aveva presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 46-bis.

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, ove ne sia constatata la necessità per l'assolvimento dei propri compiti, provvederà alla istituzione di uffici regionali dotati di comitati di sconto con facoltà deliberativa entro i limiti che saranno fissati dallo statuto ».

ART. 46-ter.

« Il comitato amministrativo della Cassa stabilisce, per ogni anno, una quota percentuale delle operazioni complessive della Cassa, da destinare esclusivamente al credito alle imprese artigiane dell'Italia meridionale e delle Isole ».

Anche questi emendamenti sono assorbiti. Si dia lettura dell'articolo 47.

FABRIANI, Segretario, legge:

« La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione assistono due

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

delegati, da nominarsi, uno dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro dell'industria e commercio.

Qualora ritengano che una deliberazione non sia conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, i delegati ne avvertono il consiglio deliberante, affinché la modifichi, e, se il consiglio stesso non vi provvede, informano prontamente l'organo di vigilanza. Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

SAGGIN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAGGIN. Credo che per coerenza giuridica si debbano sopprimere i commi secondo e terzo dell'articolo 47, come sono stati soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 27, in quanto identici.

CORBINO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonché per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Capo VI: « Costruzione di metanodotti e ricerche di idrocarburi ».

Si dia lettura dell'articolo 49.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuali a seguito delle ricerche di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'articolo 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

b) per finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I finanziamenti previsti dall'articolo 49 sono concessi con decreto dei Ministri della industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al Capo VII: Costruzioni navali per la marina mercantile.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Desidero esporre alcune dichiarazioni in aggiunta all'esauriente replica fatta dal relatore, onorevole Angelini, nella discussione generale, per offrire qualche chiarimento all'Assemblea, ad evitare che gli onorevoli deputati siano, per avventura, indotti ad accogliere delle tesi, le quali, anche se non rendessero inoperante la legge, potrebbero però comprometterne l'urgenza della traduzione in opere di occupazione.

In primo luogo devo, per obbligo di franchezza, eliminare un equivoco che è stato ripetuto, e cioè che questa sia una legge in favore dell'armamento. Questa è una proposta — è bene stabilirlo — in favore dei cantieri e cioè dell'industria delle costruzioni navali, con particolare riguardo alle condizioni della produzione e con la preoccupazione di dare lavoro alle masse lavoratrici dei cantieri.

Non è, del resto, la prima volta che il Parlamento è chiamato a discutere di simili provvedimenti. La legge Benni dell'anteguerra costituì un complesso di interventi statali in favore delle costruzioni navali. Successivamente abbiamo avuto la legge del marzo 1949, n. 75, che oggi è in quasi completo esaurimento. Il Governo, nell'affrontare il complesso dei bisogni e delle necessità della maggiore occupazione, ha ritenuto di sfruttare il momento favorevole dei noli petroliferi nel mercato mondiale, e quindi la legge attuale, a differenza della legge del marzo 1949, riduce notevolmente il contributo

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

governativo ai cantieri. Mentre nel 1948 la differenza di costo fra i cantieri italiani ed i cantieri inglesi era del 32-33 per cento, oggi è del 40 per cento; ma il contributo dello Stato è così ridotto a circa la metà di questa differenza.

Era naturale che ci si rivolgesse a favorire la produzione dei mezzi, e cioè delle navi attualmente più richieste. Ciò replico a qualcuno che ha criticato che si sia contenuto nel settore cisterniero l'intervento statale in favore delle nuove commesse. Era ben logico cercassimo di incitare la costruzione di navi che sono oggi ricercate nel mercato mondiale e non di navi che non ricevono alcuna richiesta e che nessuno costruirebbe. Non posso nascondere la mia confusione nell'aver sentito critiche a questa conclusione così semplice e così inerente ai concetti elementari dell'economia produttiva!

L'onorevole Ducci, cui è abitudine invalsa trovare che tutto quanto facciamo è fatto male, ha affermato che molto meglio avrebbe operato il Governo se avesse destinato al credito navale i 12 miliardi preventivati, anziché a contributi per pochi armatori che hanno accumulato, in pochi anni, ingenti fortune con i noli.

Io non so se debbo interpretare la contrarietà dell'onorevole Ducci quale opposizione al provvedimento, che pure a gran voce è reclamato anche dalle maestranze che ne deplorano il ritardo. Perché, se la contrarietà fosse limitata alla letterale espressione della riserva, dovrei osservare che il dare un contributo alle costruzioni ovvero offrire l'aiuto del Governo con finanziamenti a minor tasso di interesse agli armatori è, in sostanza, la stessissima cosa.

L'onorevole Monticelli aveva già detto che, essendo i noli delle cisterne straordinariamente favorevoli e redditizi, non era opportuno porre a disposizione degli armatori 12 miliardi per la costruzione di questo tipo di navi. È molto probabile infatti — ha assicurato — che, data la convenienza economica, gli armatori avrebbero commissionato egualmente petroliere ai cantieri, come di fatto era già avvenuto per due petroliere commissionate prima dell'annuncio di questo disegno di legge. E ha avvertito che sarebbe stato più proficuo utilizzarli attraverso forniture ai cantieri di materie prime, a prezzi internazionali.

Dalle sue parole si può ritenere che avrebbe favorito la costruzione di navi mercantili di altro tipo, ma sono convinto che difficilmente, a meno di non farle costruire e poi esercire

a spese ed a carico dello Stato, avrebbe trovato un solo armatore italiano disposto ad avventurarsi nella costruzione delle navi da lui suggerite.

Invero la sua opinione, che si sarebbero ottenute commesse di petroliere ai nostri cantieri, anche senza il contributo, è rispettabile come tutte le idee personali; per conto mio non la condivido, rafforzato come sono in questo giudizio dal fatto indiscutibile che malgrado il rialzo dei noli verificatosi nei mesi scorsi, nessun armatore italiano ha dato la commessa di una sola cisterna che, non potesse profittare dei contributi e delle esenzioni fiscali.

Citerò il caso delle due petroliere commissionate prima dell'annuncio di questa legge da Lauro.

SAILIS. Quella sì che è una brava persona! Si danno contributi ai fascisti!... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Sailis, questo non c'entra!

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Lauro, dicevo, ha commissionato due navi-cisterna all'Ansaldo prima dell'annuncio della legge, a condizione di uno sconto del 22 per cento sul costo, che l'Ansaldo gli ha concesso...

COLASANTO. Mandiamo a casa il direttore dell'Ansaldo!

SAILIS. Un miliardo ai fascisti!

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Onorevoli deputati, che cosa c'entra questa questione politica con la commessa che la società ha ritenuto conveniente accettare?

LOPARDI. Invece di fare le leggi contro Lauro, gli si danno i miliardi!

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. L'onorevole Monticelli disse che i 12 miliardi potevano essere più proficuamente utilizzati, attuando un sistema di protezione indiretta attraverso la fornitura ai cantieri di materiale da costruzione.

Ripeterò che dare un contributo di costruzione, ovvero procurare il rifornimento di materiali a costi inferiori a quelli di produzione, sono espedienti equivalenti. Lo Stato dovrebbe, nel secondo caso, intervenire ad acquistare materiale ferroso, e poi cederlo ai cantieri a un prezzo sotto costo. Noi andremmo, con questo, a complicare tutto l'apparato produttivo e l'attuazione della legge.

Anche l'onorevole Salerno ha ripetuto che l'intervento dello Stato dovrebbe manifestarsi in altre forme e con altre finalità, che non siano soltanto quelle di fare navi a prezzi estremamente agevolati per coloro che

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

possono costruirle. Valga, per questa osservazione, la risposta che ho dato all'onorevole Monticelli, e che oso sperare esauriente.

Mi permetta l'onorevole Salerno di esprimere la mia sorpresa per la sua contrarietà al sistema della gara per l'ammissione ai benefici di legge. Egli, con una certa dose di pur sorridente e signorile sussiego, ha insistito sulla fondamentale ingenuità, che sarebbe alla base di questo espediente della gara, ed ha soggiunto che è certamente singolare pretesa che gli armatori scendano in gara fra di loro, per stabilire chi è disposto a costruire con un minor contributo da parte dello Stato.

Io ho pensato — e non arrossisco dell'averlo pensato, né so farmi, se mai, colpa di questa ingenuità — che quello sia l'unico modo per eccitare la concorrenza e per determinare, nella meccanica delle attribuzioni, una riduzione del contributo statale, eliminando, nel contempo, il delicato problema della scelta fra gli eventuali aspiranti a costruire.

Nell'estate e nell'autunno scorso, attraverso una indagine esperita, si addivenne alla conclusione che moltissimi erano allora gli armatori di tutta Italia disposti ad ordinare cisterne ai grandi cantieri italiani, ove lo Stato fosse intervenuto a limitare, almeno in parte, l'onere della differenza di costo rispetto ai cantieri stranieri. Perché il Governo non avrebbe dovuto profittare di questa circostanza, per cercare di ottenere una riduzione del contributo ed utilizzare l'eventuale risparmio per favorire la costruzione di altro tonnellaggio?

L'onorevole Salerno ha anche affermato che invece di ricorrere al sistema della gara, il ministro avrebbe dovuto riservare a sé stesso la scelta fra i vari concorrenti ed attribuire direttamente le commesse come era stato fatto in passato. Ma io domando all'onorevole Salerno se questo sistema della gara, che esclude l'intervento del ministero e quello personale del ministro e che attribuisce le commesse a seconda della riduzione più favorevole allo Stato, non elimini anche le preoccupazioni e le critiche, che qualsiasi scelta avrebbe provocato. Ho sentito, solo per aver nominato l'armatore Lauro, una esplosione di malcontento, quasi di indignazione, in quest'aula. Immagino — e l'ho pensato — cosa sarebbe stato, se avessi dovuto, in base alle richieste più convenienti, attribuire personalmente io le commesse ai singoli armatori! Col sistema introdotto in questa legge anche questa difficoltà è superata.

SALERNO. Sarebbe stato possibile anche non attribuire la scelta al Governo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il desiderio polemico ha spinto il mio cortese contraddittore a sottovalutare i cantieri del Mezzogiorno. Egli, infatti, ha affermato testualmente: « Dal meccanismo della nuova legge il Mezzogiorno è completamente escluso' in quanto è noto che i cantieri meridionali non sono attrezzati per la costruzione dei tipi di navi previsti ». Questo risulta dal resoconto stenografico. Ripeto: l'onorevole Salerno sottovaluta i cantieri del Mezzogiorno. Io affermo che i cantieri di Castellammare di Stabia, di Taranto e di Palermo, i tre grandi cantieri del Mezzogiorno, hanno impianti tecnici e maestranze del tutto in grado di provvedere alle costruzioni di cui trattasi. Consta che due di essi avrebbero già stipulato compromessi per le attese impostazioni.

La tecnica della legge, se non sarà mutata o complicata da emendamenti che ne rompano la organicità ed il meccanismo, assicura necessariamente a tutti i grandi cantieri meridionali il pieno del lavoro, che essi possono impegnare soddisfacendo il 18 per cento della produzione cantieristica italiana.

Di recente, assistendo ai vari di Castellammare di Stabia e di Taranto e domenica scorsa a Palermo, ho promesso alle maestranze di quei cantieri, convenute alla solenne cerimonia, che, se la legge sarà approvata tempestivamente ed organicamente, non dovranno per due anni avere preoccupazioni per mancanza di lavoro. L'ordine del giorno Salerno, del tutto generico, che invoca che una congrua parte della somma di 12 miliardi sia spesa nel Mezzogiorno, non costituisce che una inutile e retorica affermazione. Mi consenta questo giudizio.

L'onorevole Salerno si è inoltre dichiarato decisamente contrario all'articolo 52-bis che ammetterebbe la retroattività per l'ammissione alla gara, limitatamente al solo beneficio del contributo, delle commesse già ordinate prima dell'entrata in vigore della legge. Su questo punto è opportuno chiarire bene la situazione affinché la Camera possa giudicare con perfetta conoscenza.

Nello schema del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri (che poi fu presentato nel corpo dei provvedimenti a favore della maggiore occupazione che si stanno discutendo) non avevo contemplata la disposizione che ha poi costituito l'articolo 52-bis perché alla data della presentazione della legge le due cisterne, di cui prima ho

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

fatto cenno, non erano state ancora imposte all'«Ansaldo» di Sestri Ponente.

Successivamente le navi sono state imposte e si è saputo che la direzione della Società Ansaldo, di fronte alla preoccupazione di dover licenziare delle maestranze o di trattenerle facendo girare a vuoto il suo cantiere, era addivenuta alla conclusione che per l'economia dell'azienda conveniva rimettere qualcosa sul costo delle costruende cisterne piuttosto che pagare migliaia di operai disoccupati, o disperdere, con licenziamenti, le sue maestranze. Ho sentito dire da un interruttore che il direttore dell'Ansaldo meriterebbe per questo fatto di essere licenziato.

COLASANTO. Mi domando cosa ci stia a fare il Parlamento.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Io non mi sento, al contrario, di deplorarlo per avere assunto la responsabilità di questo provvedimento, del resto adottato alla luce del sole. In verità è apprezzabile la decisione della direzione di iniziare — in attesa della legge che si preannunciava — una impresa con cui poteva mantenere al lavoro migliaia di operai in un momento di crisi quale attraversavano particolarmente i cantieri di Sestri Ponente. È stato un atto di coscienza sociale e di avveduta amministrazione che soprattutto un organizzatore sindacale, quale è l'onorevole Colasanto, dovrebbe elogiare.

Ora, cosa è successo? Che, impegnandosi l'Ansaldo a consentire la riduzione del 22 per cento sul costo delle due petroliere, se il committente non è ammesso a concorrere ai benefici di questa legge l'Ansaldo potrà rimettere fino al 22 per cento sul costo di costruzione.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 52-bis non è affatto mio; ma quando il relatore Angelini, mi propose di ammettere la commessa di cui trattasi a concorrere ai benefici della legge allo scopo di sollevare l'Ansaldo, che è una società di Stato (perché, come è noto, il suo capitale azionario è di pertinenza dell'I. R. I.), riconobbi che l'emendamento era opportuno, a condizione però che l'ammissione ai benefici della legge andasse unicamente a vantaggio della gestione Ansaldo, escludendo il committente, già favorito dall'anticipo della consegna, dagli altri benefici fiscali che la legge comportava: concedendo pertanto solo il contributo a favore del cantiere.

La Commissione speciale della Camera, presieduta dall'onorevole Corbino, accolse l'emendamento che essa ha redatto nei termini

precisi, che risultano nel testo presentato alla Camera.

Successivamente l'onorevole Angelini, di fronte alla campagna di stampa che si è sollevata confondendo l'armatore con il cantiere e puntando contro il nome di Lauro, ha ritenuto opportuno ritirare l'emendamento nel corso della relazione orale pronunciata in questa Assemblea nella discussione generale.

Non avendo proposto io l'articolo 52-bis, dato che il relatore l'ha ritirato ben potrei sbrigarmela dicendo che non ho nulla da osservare. Ma, poichè ritengo dovere del ministro di informare la Camera della realtà della situazione e di tentare di impedire che si arrechi involontariamente un danno ad una società parastatale, ho voluto illustrare alla Camera come stiano le cose. L'Assemblea può non approvare l'articolo aggiuntivo, ma deve sapere che, così deliberando, essa colpirà l'«Ansaldo» proprio per essere questa intervenuta con un criterio sociale veramente moderno, nella lotta contro la disoccupazione, anticipando e contando sul del resto già preannunciato intervento dello Stato in favore delle costruzioni cisteriniere.

Va inoltre considerato che se la crisi cantieristica dovesse, fra due o tre anni, rinnovarsi, per un altro ritardo di una legge organica continuativa, accadrebbe che nessuna azienda avrà il coraggio di affrontare la situazione, perché dubiterà che poi con criteri spicciativi di polemica personalistica si colpiscano proprio quelle aziende che avessero avuto il coraggio di affrontare la situazione nell'interesse delle maestranze. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Né, nel complesso, si pregiudicavano le possibilità degli altri concorrenti, perché la legge dispone che una ditta non potrà avere più d'una commessa se non saranno prima tacitati tutti gli altri richiedenti; potrebbe ottenere una seconda commessa solamente dopo che tutti gli altri concorrenti abbiamo ottenuto soddisfazione.

Comunque, ripeto, la Camera è padrona di ogni decisione. Se qualche deputato ripresenterà l'emendamento proposto già alla Commissione, e ritirato dal relatore, io non avrò che da confermare il mio parere favorevole a questo emendamento.

Intendo però resti stabilito agli atti, per chiarezza e lealtà, che la proposta dell'on. Angelini, che oggi non è qui presente, non si sarebbe risolta in favore dell'armatore, ma della società Ansaldo, che è società parastatale, il cui deficit è a carico dello Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Onorevole Salerno, io comprendo il suo punto di vista. Ella, praticamente, pensa: se noi non ammettiamo queste petroliere già in costruzione ai benefici dei contributi stanziati dalla legge, veniamo meccanicamente ad aumentare il finanziamento concesso alla legge e quindi il tonnello da costruire; e poi la eventuale perdita dell'Ansaldo intanto la sopporta ugualmente lo Stato!

Forse ella, onorevole Salerno, è in errore, perché siccome la capacità di produzione dei nostri cantieri è limitata, e questa legge nella sua organicità comporta che le costruzioni siano effettuate rapidamente (perché nessun armatore commetterà delle petroliere se non è sicuro di averle in un determinato tempo, cioè in 18 o 24 mesi, a seconda del loro tonnello), se anche noi rendessimo possibile, attraverso l'accresciuto intervento finanziario dello Stato, l'aumento del tonnello costruendo, accadrebbe che l'aumento non rientrerebbe nelle possibilità di produzione che hanno attualmente i nostri cantieri.

GIULIETTI. Quanto ha abbuonato l'Ansaldo agli armatori che hanno costruito?

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il 22 per cento sul costo.

SALERNO. Se l'avesse saputo l'onorevole Giulietti, avrebbe fatto una nave anche lui!

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Io ne dubito, perché l'onorevole Giulietti vorrebbe forse il cento per cento, non solamente il 22 per cento!

PAJETTA GIAN CARLO. Vorrei sapere chi ha sovvenzionato le elezioni dell'anno scorso a Genova! (*Rumori al centro e a destra*).

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. In questa questione, onorevole Pajetta, ella non riuscirà a trasportarmi sul terreno politico. Voglio limitarmi alla esposizione tecnico-finanziaria.

PAJETTA GIAN CARLO. Io ho fatto una semplice domanda. Capisco che ho toccato un tasto delicato!...

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Non ha toccato un tasto per me delicato: assolutamente no!

PAJETTA GIAN CARLO. Sono cose che, alla vigilia delle elezioni, preferite non si sappiano.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Alla vigilia delle elezioni non vi converrebbe far sapere agli operai che in complesso voi state osteggiando questa legge attraverso i vostri emendamenti.

DUCCI. Ma non è affatto vero!

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. La prova della verità della mia asserzione si ricava dall'*Unità*! Vuole che io legga che cosa ha stampato il giornale comunista contro il disegno di legge destinato a dar lavoro ai cantieri?

L'onorevole Ducci ha lamentato che dagli eventuali benefici di questi provvedimenti sia stata esclusa la Finmare. Il rilievo è del tutto infondato. Basta scorrere la dizione dell'articolo 52: Chiunque può concorrere alla gara che verrà tosto indetta quando la relativa procedura potrà essere iniziata. Nessuna preventiva esclusione per le società che esercitano i servizi cosiddetti di preminente interesse nazionale. Saranno esse a giudicare della loro convenienza e possibilità a concorrere alla aggiudicazione, portando nel giudizio il senso di comprensione e di responsabilità che abbiamo diritto di attendere dai loro dirigenti.

L'ordine del giorno a firma degli onorevoli Ducci e Dugoni vorrebbe invece riservare alla Finmare il 20 per cento del tonnello costruendo con diritto di prelazione sulle otto domande risultanti più vantaggiose per la amministrazione e colla eventuale facoltà di rinuncia. Insomma, si mira a sospingere con un voto della Camera la Finmare a costruire delle petroliere costringendola a dedicare le sue attuali immediate possibilità — ove esistessero — a questo particolare settore.

A me non sembra che una tale iniziativa degli onorevoli Ducci e Dugoni risponda a criteri obiettivi di convenienza commerciale né per la Finmare né per l'economia nazionale. Ritengo che le società «di prevalente interesse nazionale» debbano anzitutto completare la ricostruzione del tonnello passeggeri e misto indispensabile all'esercizio regolare delle linee che sono state riattivate e alla estensione eventuale dei servizi nel settore cui esse società sono istituzionalmente chiamate. Non apparisce conveniente distrarle in imprese il cui rischio può essere corso dall'iniziativa privata, che ha maggiori possibilità di decisione e di movimento.

È bene la Camera sappia che la ricostruzione delle flotte ha reso necessario un considerevole sforzo finanziario da parte del gruppo Finmare.

Infatti gli investimenti effettuati nel periodo postbellico fino ad oggi, al netto dei relativi ammortamenti, si aggirano intorno ai 110 miliardi (dedotti anche, per le nuove costruzioni, i corrispondenti contributi statali); di essi circa 80 miliardi sono già stati erogati per i programmi di cui alla legge 8

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

marzo 1949, n. 75 e agli accordi col Governo Militare alleato per le costruzioni triestine. L'esposizione finanziaria del gruppo risulta ad oggi di 48.538 milioni di mutui ipotecari e di 48.868 milioni con l'I.R.I. o banche: e cioè complessivamente una esposizione debitoria di ben 89 miliardi e 406 milioni, di fronte alla quale sta un credito verso lo Stato di 20 miliardi: e cioè residuano circa 70 miliardi di pesante debito a non meno dell'8,50 per cento di interessi.

Per il completamento nel programma di nuove costruzioni in corso (fra l'altro la turbonave di 27.500 tonnellate recentemente impostata e che costerà oltre 16 miliardi) si prevede un ulteriore impegno finanziario dell'ordine di grandezza di 18 miliardi, al lordo di quanto dovuto dallo Stato per saldo contributi della legge 75.

I dirigenti della Finmare hanno poi in preparazione un programma, di cui le società di prevalente interesse nazionale reclamano l'attuazione, che importerebbe una spesa, al netto dei presunti contributi dello Stato, che può *grosso modo* valutarsi secondo i loro calcoli, intorno ai 40 miliardi.

Nel suo senno vedrà la Camera se convenga, sotto suggerimenti o pressioni di ristrette categorie interessate, suggerire o invitare con un suo voto i dirigenti della Finmare a una via quale gli onorevoli Ducci e Dugoni, sia pure con le migliori intenzioni, suggeriscono.

Sono alla conclusione e non posso non reagire, sommessamente, ad un garbato indiretto rimprovero dell'onorevole Salerno. Egli, nella sua critica alla concezione di questi provvedimenti, ha affermato che « non è concepibile si adottino nel 1952 gli stessi criteri che portarono nel 1949 all'adozione della legge Saragat, legge-tampone varata sotto l'assillo della necessità; e ha su questo tema augurato che « in un prossimo avvenire sia possibile dare una soluzione definitiva al problema dei cantieri italiani ».

L'amico Salerno, che mi è stato valente e leale collaboratore nel periodo della mia prima permanenza al dicastero della marina mercantile, e non è digiuno della situazione della nostra marina e dei nostri cantieri, era in grado di giudicare se « l'assillo della necessità » che mi ha spinto nella fine del 1947 a studiare e preparare la legge-tampone che, con alcune varianti, prese poi nome dall'onorevole Saragat, non sia esattamente simile a quello che io ho ritrovato nella estate scorsa e che mi ha indotto a preparare quest'altra legge, che ritengo però più felice

sia perché l'esperienza insegna, sia perché le condizioni dell'azione sono — o almeno erano — più favorevoli.

L'« assillo della necessità » nel 1951 come nel 1947. Certo sarebbe ed è tempo di pensare ad una legge organica, permanente, quale l'ultima dell'anteguerra che prese nome dal ministro Benni. E i miei uffici la preparano, come annunciai al Senato. Ma una tale legge, oltre al tempo della preparazione tecnica, altro ne esige per la sua impostazione finanziaria. Dovrà essere a lungo respiro e conseguentemente non può essere oggetto di improvvisazione. Occorre preparare l'opinione pubblica e il Parlamento, che finora non hanno dimostrato eccessivo interessamento ai problemi e agli impegni di questo settore, a comprendere e favorire tali provvedimenti, che naturalmente esigeranno notevoli oneri da parte dello Stato. Arriverò anche a questo, ne stia ben certo l'onorevole Salerno. Ma non faccia colpa a me o all'attuale gabinetto di non aver provveduto. Ella poi è rimasto al Governo a lungo dopo di me, collaboratore del mio successore onorevole Saragat. Ed a questi successe un altro valentuomo della sua parte politica. Che non hanno potuto affrontare tempestivamente il problema. *Veniūm damus petimusque vicissim.*

Tanti e colossali problemi sono stati affrontati e in gran parte risolti dai governi democratici di questo faticoso dopoguerra. Anche la ricostruzione della marina mercantile è stata per nove decimi effettuata. Andremo, cammineremo oltre, con un poco di buona volontà e con fede nelle attività e nei traffici marittimi. Questi provvedimenti sono un altro passo avanti. Prego proprio, con tutto cuore, l'Assemblea ad approvarli sollecitamente e, magari nel desiderio della perfezione, a non renderli di difficile applicazione se non inoperanti.

Dubito che le modifiche, riduzioni, complicazioni che l'Assemblea apportasse a questa legge non faranno che complicarne l'applicazione pratica e sostanziale. La legge darà, per la conoscenza tecnica che ne ho, lavoro a tutti i cantieri (quelli meridionali compresi). Importante è che sia approvata come è stata predisposta, ed emendata se mai tempestivamente. Oggi vi sono maestranze di tutti i colori, anche e nella maggior parte di coloritura rossa, che attendono che la legge divenga operante e che possano iniziarsi rapidamente le commesse. Rivolgo quindi (indipendentemente da ogni considerazione di parte) un appello all'Assemblea perché decida

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

sulla legge dal punto di vista tecnico ed economico, e soprattutto al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 51. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 50.000 per tonnellata di stazza lorda.

Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche ».

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli ha proposto, al secondo comma, di sostituire, alle parole « lire 50.000 », le altre « lire 45.000 ».

L'onorevole Monticelli non è presente.

TUDISCO. Faccio mio questo emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Giulietti e Jacoponi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« La " Garibaldi " sarà ammessa senza gara ai benefici previsti dal presente capo per la costruzione di una nave cisterna di diciottomila tonnellate di stazza lorda, purché accetti la riduzione del contributo risultante dalla gara di cui al terzo comma dell'articolo seguente ».

L'onorevole Giulietti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIULIETTI. Ho avuto occasione di dire più volte agli onorevoli colleghi che la « Garibaldi » è una cooperativa marinara di carattere tutt'affatto particolare: vale a dire che non si tratta di una cooperativa a confini chiusi; essa non tende a distribuire dividendi ai soci, ma a risolvere armonicamente e pacificamente la questione sociale; il che significa spianare la via a tante difficoltà per arrivare ad una situazione che non permetta più guerre, o lotte di carattere civile.

Quando una cooperativa si presenta con queste caratteristiche, ha spinto al massimo il carattere della mutualità che è contemplato dai relativi articoli del codice civile,

come voi sapete. Se è vero, come è vero, che la cooperativa marinara « Garibaldi » ha queste caratteristiche, merita o non merita una certa considerazione da parte della Camera?

SAILIS. È come le altre.

GIULIETTI. Non è esatto; e nessuno può smentirmi, partendo dal presupposto che ciò che ho premesso corrisponda a verità. La « Garibaldi » dunque merita considerazione.

JACOPONI. La merita Achille Lauro o Angelo Costà?

GIULIETTI. Ora, sta il fatto incontrovertibile che la cooperativa « Garibaldi », essendo un istituto legalmente e giuridicamente riconosciuto, ha il suo statuto, che è a disposizione di tutti, e nello statuto è detto in maniera chiara che i soci, che sono oltre 60 mila, rinunciano ad ogni dividendo.

Sta dunque il fatto che, sia in Italia che all'estero, non esiste una cooperativa, di queste dimensioni, i cui soci, per uno spirito ideale di pacificazione nazionale ed universale, si siano sobbarcati al sacrificio di rinunciare ad ogni sorta di dividendi sulle somme versate. (*Commenti*). Se vi è qualcuno che non ha motivo di fare commenti di qualsiasi genere, siete proprio voi, che v'ispirate alla concezione cristiana, ch'è infinitamente bella quando veramente la si sente. Ripeto che, se vi è qualcuno che non deve meravigliarsi di questa prova di buona volontà della gente di mare d'Italia, questo qualcuno dovrebbe essere rappresentato da voi. Perciò vogliate seguirmi in questo mio breve intervento.

Non spendo una parola per i colleghi della estrema sinistra, perché, di fronte ad un programma poetico, armonico di questo genere, essi si sentiranno accarezzare l'animo nel loro spirito ultrageneroso e battagliero.

Ebbene, onorevoli colleghi, non è proprio il caso di lasciarci trascinare sul terreno della faziosità; non è il caso, essendo la cosa molto seria, perché, malgrado queste caratteristiche umane, sociali, latine e romane, nel senso universale, malgrado questi connotati della cooperativa marinara « Garibaldi », essa è presa ferocemente di mira da elementi a cui lo spirito di parte fa velo ed impedisce di essere obiettivi.

La « Garibaldi » non ha chiesto, e non chiede nessun trattamento speciale. (*Commenti al centro e a destra*). Ecco un po' di maretta; sollevata da che cosa? Dal presupposto errato che la Camera sia stata straordinariamente generosa verso questo ente. Ho presentato proprio questa sera una interrogazione, tendente a sottoporre all'esame della

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Camera certi documenti. Secondo me, da quei documenti risulterà che il danno, arrecato alla « Garibaldi » dalla pubblica amministrazione, è di non pochi miliardi. Non voglio precisarne il numero per timore di sbagliare, ma affermo con sicura coscienza che si tratta di non pochi miliardi. Ebbene, concedetemi, per cortesia, l'ipotesi che ciò che dico sia vero. Se è vero, lo verificherete voi, perché non credo che vogliate respingere la richiesta da me inoltrata. Respingendola, si avrebbe la prova del mal-fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Giuliotti, vuole cominciare a svolgere il suo emendamento ?

GIULIOTTI. Spero che la Camera non vorrà rifiutare l'accoglimento dell'istanza, mirante a sottoporre al suo esame i documenti dai quali risulterà chiaramente che per colpa della pubblica amministrazione (e non di persone: qui il personalismo non c'entra) la « Garibaldi » ha sofferto un danno di molti miliardi. E allora che cosa domanda la « Garibaldi » alla Camera ? In questo momento non domanda il risarcimento di questi danni; domanda l'accoglimento di un modesto, semplice, lineare emendamento.

Vi è molta prevenzione contro questa cooperativa, indipendentemente dallo stato d'animo anche del ministro, che poi è un uomo di fede; e devo dichiarare che qualche volta è stato comprensivo; benché egli, ancor prima ch'io potessi svolgere il mio emendamento, mi abbia fatto capire di respingerlo. Perché questo atteggiamento negativo aprioristico ? Nessun giudice emette la sentenza prima che il difensore abbia pronunciata l'arringa.

Il provvedimento per la costruzione di parecchie navi petroliere è necessario. Si potrà discutere se è sufficiente, o troppo angusto, se può soddisfare i cantieri del nord, del sud, del centro. Si può discutere come si vuole, ma esso è necessario, altrimenti i cantieri non lavorano. Bisognerebbe farli lavorare tutti e bisognerebbe spendere bene, trattandosi di denaro dello Stato. Questo argomento si ricollega con la legge Saragat, perché molte disposizioni di essa sono richiamate nel disegno di legge in esame. Ebbene, voi sapete che parecchi industriali hanno ottenuto la concessione per costruire navi secondo la legge Saragat, concessione che poi hanno venduto, creando una specie di bagarinaggio. Giustamente, il disegno di legge in discussione contiene una disposizione tendente ad impedire questo mercanteggiamento.

La « Garibaldi », nella cornice della legge Saragat, ha avuto la concessione per la costruzione di una nave. In conseguenza delle tra-

verse ad essa procurate da gravi ingiustizie (traverse inerenti a quei miliardi di cui poco anzi vi ho parlato), trovandosi in un momento difficile e non volendo ricorrere a banche per prestiti, la « Garibaldi » si è trovata con la concessione ma senza i mezzi necessari per la costruzione della nave. Ha venduto o mercanteggiato tale concessione ? Non ha fatto alcun mercato del genere é, naturalmente, non ha potuto costruire la nave.

Adesso le si presenta un'altra occasione: quella di costruire una nave cisterna. Voi conoscete il mio emendamento. Il ministro ha l'aria di chiedere: « Perché la « Garibaldi » non deve partecipare come gli altri alla gara ? Perché le si deve fare un particolare trattamento ? Perché adottare per essa una misura di eccezionale favore ? ».

Il mio emendamento non postula favori, perché chiede semplicemente che alla « Garibaldi » sia data la concessione di costruire una nave con un contributo d'ordine medio. Cosa significa questo contributo d'ordine medio ? È spiegato nell'articolo 52-bis del progetto di legge. Questo contributo volevasi applicare a quegli armatori che hanno già iniziato costruzioni con l'abbuono da parte dell'Ansaldo del 22 per cento del costo delle navi. Ecco spiegata la ragione della mia interruzione di poco fa.

Comunque sia, il concetto del contributo medio esiste ed io mi baso su di esso per la mia richiesta a favore della « Garibaldi ». Se questa partecipasse alla gara, si troverebbe in condizioni di inferiorità di fronte a concorrenti più agguerriti. E ancora una volta non potrà usufruire dei benefici di questa legge, così come non potè usufruire di quelli relativi alla legge Saragat. Onorevole ministro, si tratta di una cooperativa che rappresenta tutti i marinai d'Italia; di un istituto eccezionale, di umana socialità. Non è giusto pretendere che si metta in lizza con i grandi armatori. Credo che la mia richiesta sia giusta. Voglia prenderla in considerazione, anche se ella, con qualche frase o gesto, si è già espresso di parere contrario.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Tralascero gli argomenti di carattere lirico già avanzati dall'onorevole Giuliotti e mi limiterò a sottoporre alla coscienza della Camera una questione soltanto. Quasi tutti i settori di questa Assemblea sono favorevoli a che la nostra legislazione accentui la preferenza alle cooperative rispetto alle imprese private, nel senso di concedere loro condizioni di maggiore respiro.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Nel campo armatoriale noi abbiamo una sola cooperativa, la « Garibaldi », della quale si può dire tutto quello che si vuole, meno che sia un organismo di parte. Di essa fanno parte tutti i marittimi italiani senza distinzione di corrente, di opinioni ecc.. D'altra parte il settore armatoriale è quello tradizionalmente più protetto, quello che ha sempre lavorato con le sovvenzioni dello Stato, che ha dato luogo — appunto a causa di tali sovvenzioni — ai maggiori scandali e che sempre è stato guardato con sospetto. Anche nel corso della discussione di questa legge ho sentito delle interruzioni, non provenienti da questi banchi, affermantì che si vuol favorire Lauro o qualcun altro. C'è, insomma, già un'atmosfera di sospetto, perché si tratta di concedere sovvenzioni cospicue.

Ora, c'è una sola cooperativa in questo campo di attività. Cosa chiede questa cooperativa? Chiede di essere sottratta alla gara, non per avere condizioni più favorevoli di quelle che potranno realizzare gli altri, ma alle stesse condizioni. E perché chiede di essere sottratta alla gara? Perché si capisce che tra cinque lupi, una povera pecorella che concorre in mezzo ad essi, viene facilmente divorata in un sol boccone, e, nel caso nostro, la pecorella rimane esclusa. Ora, rispetto a Lauro e compagni, la « Garibaldi » è una pecorella. Basta vedere quello che Lauro sta spendendo per queste elezioni per capire di che lupo si tratti!

Ora, se si vuole accordare un minimo di agevolazione a quest'unica cooperativa che esiste nel settore, senza esporla a restare schiacciata in una gara, in cui le condizioni di inferiorità della « Garibaldi » risulterebbero evidenti, io credo che questa sarebbe una decisione che avrebbe un significato sociale che farebbe onore a tutti i settori dell'Assemblea. La Camera può accettare, quindi, benissimo l'emendamento Giulietti senza venir meno a nessuna norma legale o costituzionale, ma agevolando una cooperativa che rappresenta gli interessi collettivi di una diecina di migliaia di marittimi italiani, rispetto ad armatori che da anni speculano sul lavoro del popolo italiano e che si sono formati delle fortune colossali.

Per queste considerazioni raccomando alla Camera di approvare l'emendamento Giulietti.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 51 l'onorevole Angelini propone di aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Se, entro il termine di 5 anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla

cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno ».

L'onorevole Angelini non è presente. La Commissione è d'accordo su questo emendamento del relatore Angelini?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. Sì, signor Presidente. E vorrei pregarla di permettermi di illustrare anche gli emendamenti Angelini all'articolo 52, perché la materia è tutta strettamente collegata, nel senso che alcune deliberazioni prese dalla Commissione circa l'articolo 51 sono in funzione del contenuto dell'articolo 52 e della soppressione dell'articolo 52-bis.

Se ella poi, signor Presidente, mi autorizza, io, nel riferire sull'articolo 51 posso anche esprimere il mio pensiero su parte degli articoli 52, 52-bis e 52-ter.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbino propone che insieme con l'articolo 51 si discuta anche l'articolo 52.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Bianco, Miceli, Laconi, Venegoni, Polano, Faralli, Stuardi, Grammatico, Bottonelli, Lozza, Reali e Amendola Pietro hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 51-bis:

« Almeno un terzo dell'ammontare globale dei contributi previsti dall'articolo 51 dovrà essere riservato ai cantieri dell'Italia meridionale e insulare ».

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIANCO. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 52.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'articolo 51 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato dall'articolo stesso.

Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presen-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

tazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di un'azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5 mila per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione. Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle 8 offerte diverse più vantaggiose per l'amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

Saranno accolte, oltre che le 8 domande le cui offerte sono risultate le più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta si avvicinano maggiormente alla media di contributo sopraindicato.

Qualora fosse presentato un numero di domande inferiori a 8 da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 64 ridotto della somma di cui all'articolo 56-bis e al contributo da corrispondere.

Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro della marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma ».

PRESIDENTE. Al terzo comma dell'articolo 52 l'onorevole Giulietti propone di sostituire la parola « otto » con la parola

« sette ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIULIETTI. Questo emendamento è una conseguenza del primo. Se la Camera accetta di dare alla « Garibaldi » la concessione senza gara, è necessario che quel numero 8 diventi 7. Quindi è una rettifica logica in armonia col primo emendamento, qualora esso venga accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Monticelli e Lombardi Ruggero propongono di aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 52, il seguente:

« Una quota del 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale, che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre domande-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta ».

L'onorevole Monticelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MONTICELLI. Coerentemente con quanto ho avuto l'onore di esporre in sede di discussione generale, io ho proposto questo emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 52 la riserva per la « Finmare ». Esso è la conseguenza logica delle spiegazioni da me date e del ragionamento fatto in sede di discussione generale. Quindi, non ritengo di doverlo ulteriormente illustrare.

La mia preoccupazione è una sola: che la gara sia veramente una gara; ed affinché questo avvenga, è necessario che noi, accanto agli armatori liberi, consentiamo all'armamento sovvenzionato, e cioè alla « Finmare » — organismo statale — la possibilità di partecipare alla gara per adempiere a quella funzione di moralizzazione che è stato un punto preciso della relazione Angelini e della stessa relazione del Governo, cioè la meta da raggiungere perché la gara avvenga esattamente secondo le intenzioni del Governo.

Per questo ho suggerito questo emendamento, dando il diritto di opzione alla « Finmare » nel caso in cui non sia in condizioni di poter costruire per ragioni finanziarie, pur avendo partecipato alla gara, ed adempiuto così a quella funzione moralizzatrice della gara stessa, a cui ho accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli ha facoltà di illustrare anche il suo emendamento all'articolo 51:

« Al secondo comma, sostituire alle parole: lire 50.000, le parole: lire 45.000 ».

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

MONTICELLI. Anche qui, in coerenza con quanto ho avuto l'onore di esporre, ritengo che gli armatori, data la situazione particolarmente favorevole dei noli, potranno costruire petroliere anche se il contributo venga ridotto da 50 mila a 45 mila lire.

Ma non è questa la sola ragione che mi ha spinto a presentare l'emendamento. Vi è anche un'altra ragione, e cioè che in base all'articolo 56-bis, è stata destinata la somma di 600 milioni a favore della costruzione di navi a scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori per i cantieri piccoli e medi.

Ora, per poter sopperire a questa esigenza finanziaria di 600 milioni, è stato ritenuto di poter attingere alla differenza fra il contributo di 50 mila lire stabilito dalla legge e quello che potrà ricavarsi in seguito ai risultati della gara, per effetto dei ribassi che si otterranno.

Ora, se noi fossimo effettivamente tranquilli che attraverso la gara si potrà avere una notevole riduzione, i 600 milioni saranno facilmente reperiti; ma siccome dubito che la gara possa dare i risultati sperati e non vorrei che le offerte oscillassero intorno alle 49 mila lire, per cui i 600 milioni non verrebbero fuori, ritengo che ribassando da 50.000 a 45.000 lire il contributo, noi siamo sicuri così di raggiungere lo scopo.

Avevo pensato, in un primo tempo, di presentare un emendamento che stabilisse che il ribasso non dovesse essere inferiore al 5 per cento, cosa che generalmente viene stabilita in tutte le gare, ma per poter procedere con assoluta sicurezza che questi 600 milioni verranno messi a disposizione dei cantieri piccoli e medi per la costruzione di queste navi a scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate, ritengo che questo emendamento sia il più idoneo a raggiungere lo scopo. Altrimenti si andrebbe incontro ad inconvenienti di questo genere: che, per l'articolo 56-bis è consentita la costruzione di navi con scafo metallico da 500 a 2.000 tonnellate, e poi, quando si tratta di andare a reperire i fondi, questi non vi sono perché l'asta non ha dato i risultati che si speravano. Ed allora bisognerà ricorrere ad un'altra legge per mettere a disposizione i fondi necessari alle costruzioni.

È molto più semplice ridurre il contributo da 50 mila a 45 mila lire, e così essere sicuri e tranquilli che la somma necessaria sarà messa a disposizione dei cantieri medi e piccoli per la costruzione delle navi a scafo metallico di modesto tonnellaggio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ducci e Dugoni hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo, 52-ter:

« Alle società di navigazione di preminente interesse nazionale (P.I.N.) è riservata una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda che verrà costruito con i benefici ed i contributi di cui all'articolo 51 della presente legge. Le società stesse presenteranno le loro istanze offerte come previsto dall'articolo 52, ed avranno diritto di prelazione sulle otto domande offerte risultanti più vantaggiose per l'Amministrazione.

Alle anzidette società è riservato il diritto di optare per la costruzione totale o parziale del 20 per cento del tonnellaggio a loro riservato. Nel caso che esse non si avvalessero interamente del diritto loro concesso con il presente articolo, il tonnellaggio da esse non utilizzato verrà ripartito fra gli altri concorrenti ».

L'onorevole Ducci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DUCCI. Sei o sette giorni or sono io e l'onorevole Dugoni presentammo questo articolo 52-ter, il quale, in sostanza, precedeva l'emendamento aggiuntivo all'articolo 52 presentato dagli onorevoli Monticelli e Lombardi Ruggero.

Io mi associerei a questo emendamento aggiuntivo, se l'onorevole Monticelli fosse disposto a sostituire le parole « una quota del 20 per cento del tonnellaggio » con le parole contenute nel mio articolo aggiuntivo « quota non superiore al 20 per cento ». Le ragioni tecniche sono evidenti: la quota, che ne può venire, può essere e può non essere esattamente divisibile e può essere e può non essere utile per la costruzione di un dato tonnellaggio di cisterne.

Dato il mercato dei noli, è evidente che oggi la costruzione di petroliere costituisce un investimento sicuro. Per quali ragioni la « Finmare » non dovrebbe approfittare dei benefici concessi dallo Stato, benefici che dovrebbero andare completamente a vantaggio dei liberi armatori? Spero che questa mia domanda troverà risposta comprensiva non soltanto in questo, ma in tutti i settori.

Che la costruzione di petroliere costituisca un buon affare è dimostrato dal fatto che tutti i cantieri del mondo vi sono impegnati; non rimangono liberi che i nostri. È dimostrato ancora dalla caccia che gli armatori danno alle navi petroliere di seconda mano, non potendone avere subito delle nuove, ed infine dall'accanimento con cui gli armatori liberi

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

si contendono, milione per milione, i benefici di questa legge.

Cosa strana è che non si vuole far intervenire la « Finmare » precisamente là dove essa dovrebbe trovare i suoi più fervidi sostenitori.

Sono convinto che la Camera approverà il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Monticelli, ella aderisce alla proposta fatta dall'onorevole Ducci?

MONTICELLI. Sono d'accordo con la modifica proposta.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 52-bis.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Possono partecipare alle gare, secondo le norme e con l'osservanza degli adempimenti stabiliti dal presente capo, armatori italiani, ai quali, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano già commesso la costruzione di navi-cisterna, aventi i requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 51, a cantieri italiani che abbiano imposto o impostino le navi nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° febbraio 1952 e il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Se la gara darà esito favorevole agli armatori di cui al precedente comma, gli armatori stessi saranno ammessi soltanto al godimento del beneficio del contributo medio.

Gli armatori di cui al presente articolo possono chiedere altresì i finanziamenti di cui all'articolo 58 e non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 60, per quanto riguarda l'inizio della costruzione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Monticelli propone la soppressione dell'articolo.

Ha facoltà di illustrare questo suo emendamento.

MONTICELLI. Poiché ho già esposto, in sede di discussione generale, le ragioni giuridiche e morali per cui l'articolo aggiuntivo così come è formulato è in contrasto con i principi costituzionali, ritengo soltanto di riportarmi a quanto ho già detto e di insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colasanto, Notarianni, Sica, Montini, D'Ambrosio e Mazza hanno pure proposto di sopprimere l'articolo 52-bis. L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLASANTO. Mantengo l'emendamento soppressivo, soprattutto dopo le ragioni esposte dall'onorevole ministro. Una cosa sola aggiungo: il ministro cerchi di sapere chi è che, senza che il Parlamento ne sappia nulla,

impegna lo Stato sotto qualsiasi forma a pagare un miliardo e 700 milioni.

MONTERISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTERISI. Mi associo alle dichiarazioni dei precedenti oratori, osservando che, se lo scopo della legge è l'incremento delle petroliere, non comprendo perchè i suoi benefici debbano estendersi a navi già impostate e per le quali i rispettivi armatori hanno, ovviamente, le relative disponibilità finanziarie.

Trattandosi, d'altra parte, di sovvenzionare una classe sempre tanto protetta e la più ricca di Italia, è bene che i contributi previsti dalla legge servano solo per stimolare il maggior numero possibile di nuove costruzioni; e ciò pel massimo incremento della nostra marina mercantile e per l'assorbimento del maggior numero di cantieristi disoccupati.

E pertanto chiedo anch'io la soppressione dell'articolo aggiuntivo 52-bis.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione su questi emendamenti?

CORBINO, Presidente della Commissione.

Vorrei che la Camera si rendesse conto della delicatezza della posizione nella quale la Commissione attraverso la mia persona stasera si trova. In sostanza la Commissione, nel presentarvi le sue ultime decisioni, non ha avuto alcuna preoccupazione o timore di essere mal giudicata perché ha cambiato parere. Infatti io ed i miei colleghi pensiamo che, quando si cambia parere nell'interesse generale della pubblica amministrazione e della pubblica finanza, il cambiamento di parere non solo è un diritto delle persone, ma diventa anche un esplicito dovere. (*Approvazioni*).

Ecco perché trovate stasera da parte mia, per conto del relatore onorevole Angelini e dei colleghi della Commissione, delle conclusioni che differiscono da quelle cui eravamo arrivati precedentemente. Infatti, in prima approssimazione avevamo proposto di ridurre da 60 mila a 50 mila lire per tonnellata di stazza lorda il contributo che avrebbe dovuto essere corrisposto alle navi petroliere da costruire.

Contemporaneamente, e nell'intento di non aggravare il bilancio di un'azienda dipendente dallo Stato, che aveva operato nell'interesse della continuità della sua attività industriale, e quindi con un criterio di produttività economica che può essere censurato dagli organi che hanno la diretta responsabilità del loro controllo, ma su cui noi non abbiamo diritto di intervenire fino a

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

quando non ci vengano presentati i bilanci, per questa ragione — dico — avevamo accolto una proposta che dava alla concessione del contributo una data retroattiva.

Senonché, la discussione in aula si è svolta in maniera tale da lasciare alquanto perplessi sulla opportunità di questa retroattività; opportunità — si badi — non tecnica, non economica, non finanziaria, ma opportunità generica rispetto al principio della non retroattività della legge.

Di fronte a questa opportunità, l'onorevole Angelini, il quale aveva presentato l'emendamento che fu poi ratto proprio dalla Commissione con l'articolo 52-*bis*, è venuto nella determinazione di chiedere alla Commissione di ritirare questo emendamento; e la Commissione ha aderito alla sua richiesta, e quindi formalmente ritira l'articolo 52-*bis*.

Restano ora gli altri due punti da esaminare, e perciò io ho chiesto che fossero discussi insieme gli articoli 51 e 52, ai quali essi si riferiscono.

L'articolo 51, con l'emendamento Monticelli, fa un altro passo avanti in quel processo di riduzione del contributo che la Commissione aveva già cominciato a fare portandolo da 60 mila a 50 mila. Si è detto: noi abbiamo un esperimento di gare; vi saranno delle aste, ma siccome queste aste non sono aperte — come le urne — a tutti i cittadini, ma sono aperte ad una categoria piuttosto ristretta di persone, sorge il dubbio — dico dubbio — che, data la relativa limitazione del numero dei concorrenti possibili, possano intervenire degli accordi che, pur mantenendo in vita, dal punto di vista formale, la gara, la rendano inoperante sul terreno sul quale noi ne avevamo accettato il principio, cioè quello del ribasso concreto ed effettivo del premio in relazione a quelle che sono le prospettive future dei vantaggi che possono derivare dalla gestione delle navi petroliere.

Allora, la Commissione, di fronte a questa proposta di riduzione ulteriore del premio del compenso da 50 mila a 45 mila lire, ha creduto di accedere alla proposta. Che cosa potrà accadere? Se il premio di 50 mila lire era alto, teoricamente avremmo dovuto avere dei ribassi di asta superiori al 10, al 12 o al 15 per cento, mentre in questo modo avremo dei ribassi del 2, del 3, del 4 per cento. Ci saremo, in ogni caso, assicurati una maggiore disponibilità del 10 per cento, che consente quindi di costruire un 10 per cento in più di navi.

Abbinando questa possibile economia con l'altra proposta che era stata fatta relativa-

mente alla riserva di una determinata quota alle società di preminente interesse nazionale, noi siamo ritornati su una deliberazione negativa che avevamo preso. Io vi descrivo tutte le fasi attraverso le quali noi siamo passati, perché desidero che la Camera sia minutamente informata di tutto lo stato d'animo dei componenti della Commissione di fronte ad un problema di una estrema delicatezza.

In un primo tempo, infatti, noi avevamo deliberato di escludere la « Finmare » da un privilegio nel partecipare alle gare. Senonché, sempre nell'intento di rendere la gara efficiente, noi abbiamo pensato che, estendendosi il quantitativo di navi che si potranno costruire in relazione alla diminuzione del compenso da 50 mila a 45 mila per tonnellata, resta un margine più largo, che eventualmente potrebbe essere utilizzato dalla « Finmare ».

Quindi, la « Finmare » concorra (e deve concorrere, perché, essendo una società che di fatto è dello Stato, essa sola attraverso le sue offerte ci potrà dare la misura di quello che è il vantaggio che privati, enti statali o parastatali realizzano, o contano di realizzare, dalla gestione delle petroliere) ed abbia il diritto di opzione fino al 20 per cento del tonnellaggio da costruire, in maniera che, se avrà i mezzi per farlo, essa costruirà, se non avrà i mezzi per farlo essa potrà rinunciare, senza incorrere in quelle sanzioni nelle quali invece incorrerebbero gli armatori privati, ai quali è fatto divieto di cedere ad altri armatori la quota loro assegnata.

Questa è anche la ragione per cui non possiamo accettare le proposte Giulietti relative alla « Garibaldi ». L'onorevole Giulietti vuole invertire le posizioni, e noi invece abbiamo il diritto di dirgli: dal momento che voi siete una società cooperativa che non ha fini di lucro, voi più degli altri dovete essere in condizione di concorrere alla gara e possibilmente anche di vincerla. È quindi assurda la pretesa della cooperativa « Garibaldi » di vedersi assegnata una petroliera, non solo come privilegio, ma perfino col vantaggio di non concorrere neanche alla gara. Sarebbe proprio la posizione opposta a quella che noi abbiamo pensato di assegnare alle società di navigazione di preminente interesse nazionale. Ecco, ripeto, la ragione per la quale noi non siamo favorevoli all'emendamento Giulietti.

Vi è un'ultima considerazione da fare: la preoccupazione del collega Monticelli circa l'applicazione dell'articolo 56-*bis* per le navi minori credo non sia del tutto fondata, perché noi abbiamo approvato un emendamento sostitutivo del penultimo comma del-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

l'articolo 52 che dice che « il tonnellaggio complessivo di navi-cisterna ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 64 ridotto delle somme di cui all'articolo 56-bis ». Quindi i 600 milioni sono in ogni caso assicurati.

L'emendamento del collega Angelini, che è riferito anch'esso all'articolo 51, fu illustrato dal collega Angelini in sede della sua relazione, ed io potrei dispensarmi dal dirne le ragioni. Però è bene che i colleghi che non hanno avuto occasione di sentire l'onorevole Angelini sappiano le ragioni per le quali egli propone che, se entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi ragione diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'erario tante quote unitarie del contributo stesso quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno. La cosa è evidente: si può momentaneamente, ai fini di avere un premio più alto dare un certo assetto interno alla nave, salvo a modificare dopo questo assetto e ridurre la stazza lorda a tutti gli effetti, del pagamento della tassa di ancoraggio o altro. Quando questa riduzione si verifica entro cinque anni si deve rimborsare la quota di premio che è stata riscossa per la differenza fra il tonnellaggio lordo iniziale e il tonnellaggio risultante dopo la trasformazione. È naturale che passati i cinque anni questa clausola sarebbe assurda, perché dopo cinque anni possono sorgere necessità di carattere tecnico tali da suggerire delle trasformazioni profonde della nave.

Riassumendo, la Commissione accetta l'emendamento Monticelli all'articolo 51 per quel che concerne la riduzione del contributo da 50 a 45 mila; accetta l'emendamento Angelini per quel che concerne l'eventuale rimborso del premio su modificazione della stazza lorda; accetta l'ultimo comma da aggiungere all'articolo 52 con la variante proposta dal collega Ducci che risponde a ragioni tecniche evidentissime; accetta l'emendamento soppressivo dell'articolo 52-bis: è dolente di non poter accettare l'emendamento Giulietti.

L'emendamento Bianco renderebbe inoperante la gara, o per lo meno obbligherebbe a fare due gare separate l'una per i cantieri del nord, l'altra per i cantieri meridionali. La preoccupazione dell'onorevole Bianco è che i cantieri meridionali non abbiano lavoro; ma io lo assicuro che, specialmente con la riduzione che la Camera — se accoglierà le

proposte della Commissione — delibererà questa sera, non solo vi sarà lavoro immediato per i cantieri meridionali, ma ve ne sarà anche per lungo tempo, giacché la quantità di navi che si potranno costruire in base a questa legge verrà a superare di almeno il 30 per cento la capacità normale di costruzione di tutti i cantieri italiani.

Quindi la riserva esplicita « per legge » avrebbe il solo effetto di impedire il funzionamento concreto delle gare. Desidero di aggiungere, come deputato meridionale, che mi rifiuto di accogliere una proposta che tende a ridurre il massimo di garanzie di moralità quando si spendono i denari dello Stato. A maggiore ragione, questo rifiuto deve essere fatto dai deputati meridionali, perché essi spesso dimenticano che il Mezzogiorno, se finora è stato vittima di qualche cosa, è stato vittima della mancanza di controllo su tutti quelli che sono stati i favori da parte dello Stato.

GUADALUPI. Ma quali garanzie vi sono per i cantieri meridionali?

CORBINO, *Presidente della Commissione*. Le garanzie, onorevole Guadalupi, verranno dal fatto che vi saranno scali liberi, mentre quelli degli altri cantieri saranno quasi tutti occupati. Dovete essere conseguenti: o dire qual'è la capacità dei cantieri meridionali e fare una gara riservata ad essi; qual'è la capacità dei cantieri centro-settentrionali e fare una gara riservata a questi ultimi; ma, se volete fare una gara unica, non potete lasciare che alla realtà del fatto economico la scelta del cantiere in cui le navi debbono essere costruite.

Comunque, abbiamo avuto il precedente della legge Saragat che riservava il 30 per cento a favore dei cantieri meridionali e che, almeno per una parte notevole, è stata di fatto inoperante, perché in questa materia riserve di questo genere non se ne possono fare. Nella legge Saragat, siccome il compenso era dato in base al prezzo della nave e non per tonnellata unitaria, si poteva anche ammettere una riserva, perché la nave, dovunque si costruisse, aveva un prezzo, e su quel prezzo lo Stato era impegnato a pagare il 33 per cento; ma quando diamo un compenso per tonnellata e questo compenso è subordinato ad una gara, è evidente che riserve di questo genere non possono sussistere e bisogna che ci si affidi un po' al criterio discrezionale di coloro che debbono dirigere questa materia.

Io non credo che di fronte ai cantieri meridionali con scali liberi, mentre gli altri sa-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

ranno presso che tutti impegnati, i cantieri meridionali possano resistere senza commesse.

Ecco dunque perché credo di potere, con tutta tranquillità, dare parere contrario alla proposta di emendamento dell'onorevole Bianco.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

CAPPA, Ministro della marina mercantile. In verità, onorevoli deputati, il mio giudizio sugli emendamenti è in sostanza stato già espresso nelle dichiarazioni iniziali di questa seduta, e potrei quasi esimermi dal ritornare sulle mie dichiarazioni, che però devo lealmente confermare. La Commissione speciale, con la contraddittorietà delle decisioni cui è addivenuta e col mutamento di parere con cui ha ritenuto dover concludere, ha dato esempio di quanto una legge tecnica possa provocare dubbi, incertezze e mutamenti di parere. Voglio augurarmi che la legge resti operante. Sono preoccupato soltanto (e credo che tutti lo debbano riconoscere) di far sì che la legge corrisponda agli intenti per cui l'ho presentata allo scopo di favorire una maggiore occupazione e con cui certamente gli onorevoli deputati si preparano a votarla.

Io ho aderito all'emendamento della Commissione di ridurre da 60 a 50 mila il contributo per tonnellata, allorché i noli cisternieri erano ancora al rialzo e superiori a quelli constatati quando il disegno di legge fu predisposto. Di fronte all'aumento dei noli cisternieri, e quindi all'aumento del valore dalla nave, sui mercati internazionali la riduzione da 60 a 50 mila lire mi sembrò possibile, per quanto si potesse anche logicamente prevedere che, data la massa di concorrenti che allora sembravano pronti a parteciparvi, l'asta avrebbe provocato ugualmente un ribasso senza bisogno di correre rischio di farla disertare da molti colla riduzione in partenza del contributo. Comunque, aderii e mantengo la mia adesione. Ora poi si presenta un emendamento dell'on. Monticelli che riduce ancora a 45 mila lire questo contributo. Faccio osservare agli onorevoli deputati che una riduzione sul contributo generale è provocata dalla tecnica della legge, in quanto il contributo è ridotto per le navi di maggiore tonnellaggio: cioè, alle navi di 12 mila tonnellate di stazza è dato il contributo completo, quale risulterà dall'asta; ma successivamente esso è ridotto per le navi maggiori in proporzione all'aumentato tonnellaggio: e cioè per ogni tonnellata di maggiorazione diminuisce il contributo.

PAJETTA GIAN CARLO. Qual è la percentuale?

CAPPA, Ministro della marina mercantile. Per ogni tonnellata in più c'è una riduzione fissa che i tecnici hanno calcolato ed è precisata nella legge, come l'onorevole Pajetta potrà constatare. Ciò premesso ed espresse le mie preoccupazioni per questa nuova proposta riduzione in partenza dell'asta, non posso che rimettermi a quanto la Camera stabilirà. Mi auguro che questa nuova riduzione non comprometta la gara e che realmente sia possibile coi seicento milioni di risparmio assicurare le costruzioni di naviglio minore che si sono volute convogliare su questa legge speciale. C'è però un pericolo, di cui i deputati terranno conto nella valutazione della convenienza: la legge, approvata che sia, dovrà poi andare al Senato; prima che possa essere messa in esecuzione passeranno alcuni mesi, perché, dopo la sua andata in vigore si dovrà attendere che entro i 30 giorni arrivino le domande e si proceda al loro esame, e poi si determini il contributo medio e poi si passi alla graduatoria.

Se per avventura i noli cisternieri, che nelle settimane scorse hanno accennato ad un ribasso, dovessero procedere per questa via, il che appare tutt'altro che improbabile, non so se vi sarà ancora quel desiderio affannoso di costruzioni che nei mesi trascorsi si è manifestato e ci ha indotti a presentare la legge e a formularla come è stata formulata.

Per quello che riguarda la soppressione dell'articolo aggiuntivo 52-bis io non ho niente da eccepire perché l'articolo non era nel testo governativo del disegno di legge, ma fu aggiunto dalla Commissione. In verità la rinuncia a tale clausola andrà precisamente in favore dell'armatore committente: e cioè potrà accadere esattamente il contrario di quanto gli oppositori all'aggiunta si sono proposti. Basta leggere l'articolo e conoscere la tecnica della legge Saragat e dell'attuale per comprenderlo. L'armatore committente, infatti, con la soppressione dell'art. 52-bis, resta escluso dal concorrere alla gara, cioè non funzionerà più nei suoi confronti l'obbligazione che aveva assunto nel compromesso di commessa con la società Ansaldo di concorrere alla gara per riversare i contributi alla società stessa. Resta fissa in suo favore la riduzione del 22 per cento del costo. Forse si darà occasione all'armatore committente di avanzare sia pur discutibile pretese all'ammissione ai benefici fiscali contemplati dalla legge Saragat dai quali invece con l'articolo 52-bis restava tassativamente escluso. (*Commenti*).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Quanto all'emendamento Giuliotti, mi rincresce non poter aderire alla sua richiesta. Egli ha detto che lo Stato gli ha procurato delle gravi perdite. In realtà la sua Cooperativa Garibaldi è stata favorita dallo Stato, e l'onorevole Giuliotti ricorderà certo che in favore della ricostruzione della *Nino Bixio* lo Stato è intervenuto con notevolissimi concorsi essendo egli sempre riuscito a farsi aumentare i contributi per tale impresa. Quindi, egli non può davvero affermare che lo Stato non abbia fatto un trattamento di favore alla sua cooperativa. Sono stato proprio io ad iniziare questo particolare trattamento di favore! Io sono contrario al suo emendamento aggiuntivo anche perché so che la cooperativa Garibaldi oggi è in condizioni di concorrere alla gara con larghezza di mezzi.

Lo stesso onorevole Giuliotti mi ha spesse volte dichiarato, in polemica con gli armatori liberi, che questi avrebbero dovuto concorrere maggiormente alla previdenza marinara in quanto essi avevano guadagnato molto come aveva guadagnato molto la Garibaldi. La Garibaldi può benissimo oggi concorrere alla gara favorendone il successo con offerte sensate. Il suo presidente, l'onorevole Giuliotti, è pratico di armamento, di navi, di noli ed è qualificato ad intervenire nell'attività armatoriale del petrolio.

Accetto l'emendamento Angelini; fatto proprio dall'onorevole Corbino relativo all'obbligo di mantenere per un quinquennio la stazza sovvenuta.

Quanto all'emendamento Monticelli-Tudisco per la ulteriore riduzione del contributo a 45.000 lire la tonnellata, ho illustrato già le ragioni per cui non lo ritengo opportuno. Comunque, la Camera è sovrana!

Mi sembra che la maggioranza della Camera sia favorevole all'emendamento che importa una riserva in favore della *Finmare*, con suo diritto di opzione o di rinuncia, presentato dall'onorevole Monticelli ed al quale ha aderito l'onorevole Ducci. Pur mantenendo le mie osservazioni, mi rimetto alla Camera.

Per quel che riguarda l'emendamento aggiuntivo Bianco, cui ha dato la sua adesione anche l'onorevole Faralli, io avevo pregato il presentatore, e lo prego ancora, di non insistere su di esso. Avevo già illustrato prima le ragioni d'ordine tecnico per cui si può essere certi che tutti i cantieri, nessuno escluso, lavoreranno in pieno. Il presidente della Commissione, onorevole Corbino, ha ancora maggiormente precisato questo concetto, insistendo nella inopportunità dell'emendamento Bianco e compagni. La riserva di un 30 per cento

dei contributi ai cantieri del Mezzogiorno non servirebbe affatto a far lavorare di più i cantieri del Mezzogiorno, perché questi non hanno capacità produttiva superiore al 17-18 per cento. Quindi, questa riserva non farebbe che togliere lavoro alle maestranze dei cantieri del nord e del centro che attendono e rendere impossibile in parte l'applicazione della legge. Bisognerebbe, fra l'altro, fare due aste. Prego di nuovo l'onorevole Bianco di non insistere. Confermo che sono contrario all'aggiunta dell'onorevole Bianco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 51 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento Monticelli, accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Giuliotti, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« La « Garibaldi » sarà ammessa senza gara ai benefici previsti dal presente capo per la costruzione di una nave cisterna di diciottomila tonnellate di stazza lorda, purché accetti la riduzione del contributo risultante dalla gara di cui al terzo comma dell'articolo seguente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Angelini, fatto proprio dalla Commissione, non accettato dal Governo:

« Se, entro il termine di 5 anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno ».

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bianco, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Almeno un terzo dell'ammontare globale dei contributi previsti dall'articolo 51 dovrà essere riservato ai cantieri dell'Italia meridionale e insulare ».

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Voterò a favore dello emendamento che l'onorevole Bianco, insieme con altri deputati comunisti e socialisti, ha presentato rinnovando quanto era stato già richiesto in Commissione da parte mia, degli onorevoli Giolitti, Maglietta e di altri componenti della Commissione.

Il parere del presidente della nostra Commissione, onorevole Corbino, è da ritenersi non nuovo nella storia della cantieristica italiana. Già altra volta, e precisamente nella seduta del 18 dicembre 1948, abbiamo sentito esprimere, direi con quasi uguali argomentazioni di ordine tecnico, le ragioni per cui lo stesso collega Corbino si dichiarava contrario ad un emendamento proposto da questi settori, inteso a far conseguire un modesto beneficio ai cantieri dell'Italia meridionale, con l'assegnazione della percentuale del 33 per cento sulle commesse di lavoro per la legge Saragat.

CORBINO, *Presidente della Commissione*. Ricordo perfettamente.

GUADALUPI. In quella seduta vi fu uno schieramento della Camera a favore del mezzogiorno d'Italia, che non si è mai più verificato. Con 52 voti di differenza il Parlamento approvò l'emendamento La Torre e la legge che porta il nome del deputato Saragat comprese, quindi, questa volontà del Parlamento per le sue grandi innovazioni di carattere sociale. Le ragioni per cui, nel corso della discussione dinanzi alla Commissione, alcuni deputati dell'opposizione hanno rinnovato la richiesta sono precisamente identiche a quelle che ci spinsero, a suo tempo, a presentare analogo emendamento: permettere che i cantieri navali del Mezzogiorno lavorino e costruiscano cisterne per privati o per la Finmare.

Che cosa ci oppongono la Commissione e il ministro? Ragioni di ordine tecnico, genericamente formulate e non precisate: ragioni che dovrebbero impedire ai cantieri dell'Italia meridionale di conseguire un tale modesto beneficio. L'emendamento proposto, che è alquanto diverso da quello dell'onorevole

Salerno (come è noto il ricordato collega ha presentato all'articolo 64 un emendamento senza precisare i termini del *quantum*, fermandosi ad una « congrua parte » che dovrebbe essere spesa nel Mezzogiorno: nella subordinata ipotesi dichiaro subito che, se l'emendamento Bianco non dovesse passare, accetteremo l'emendamento Salerno), vuole assegnare sull'ammontare globale dei contributi previsti dall'articolo 51 almeno un terzo ai cantieri navali del Mezzogiorno.

Quale è la difficoltà? Si dovrebbero fare due gare. Anche se così fosse, quale difficoltà effettiva vi sarebbe, dinanzi a quella che è la giustificazione che è stata portata in Commissione e alla Camera, per cui si spendono 12 miliardi di lire?

Nel Mezzogiorno vi sono quattro cantieri che hanno una potenzialità produttiva tale da permettere la costruzione di 70-80 mila tonnellate di stazza lorda l'anno di naviglio anche cisterniero. Si obietterà che si è già fatta l'esperienza con la legge Saragat; si dirà, come ha detto nella seduta del 21 febbraio 1952 il sottosegretario per la marina mercantile onorevole Tambroni, qui presente, che nei cantieri del mezzogiorno d'Italia — per un complesso di ragioni che abbiamo già respinto in quanto non valide e non vere — non è stato possibile conseguire integralmente i benefici previsti con la quota assegnata. Una cosa è certa: che nonostante queste diverse affermazioni, in questi mesi i cantieri navali del mezzogiorno d'Italia non hanno tutti gli scali pieni di lavoro. Il che comporta le gravi condizioni di disagio in cui si dibattono le maestranze metallurgiche qualificate.

L'onorevole ministro della marina mercantile — reduce da alcune gite che potranno anche giudicare soltanto di carattere elettorale — sa che tanto a Taranto quanto a Palermo (dove di recente egli si è recato per il varo di due motonavi dell'« Adriatica » e della « Tirrenia ») la grande maggioranza degli scali sono vuoti, perché quelle società non hanno più commesse di lavoro, e quindi nemmeno una nave è impostata per la costruzione.

Dinanzi alle solite assicurazioni generiche che si danno, è logico che debba fare appello alle sensibilità morale e politica di tutti i deputati, specie di quelli meridionali, onde far approvare questo emendamento. Ancora una volta voglio avere la speranza che già permise nel 1948 di conseguire una grande vittoria: che, cioè, i deputati meridionali, dinanzi alla necessità di dare lavoro alle capaci e forti

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

maestranze del settore navalmecchanico del Mezzogiorno, accettino questo emendamento. Il resto delle argomentazioni tecniche, adottate anche dal ministro, ci interessano ben poco, perché, se dovessimo discutere questo provvedimento solamente sulla base di dati e requisiti tecnici, allora saremmo dovuti andare molto lontano. Piuttosto, soffermiamoci a considerare gli argomenti logici e di ordine sociale: essi ci spingono ad accettare l'emendamento.

Per queste ragioni invito il presidente della Commissione a volere, se possibile, rivedere ancora una volta la sua posizione; invito anche tutti i deputati meridionali ad appoggiare l'emendamento Bianco che, ripeto, è inteso essenzialmente a dare — realizzando una sostanziale giustizia distributiva — a tutte le maestranze, agli impiegati, agli operai dei cantieri navali del mezzogiorno d'Italia lavoro per più tempo, quindi tranquillità e benessere economico.

SALERNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. Voterò a favore dell'emendamento Bianco, pur riservandomi di sostenere e di illustrare a suo tempo l'emendamento presentato da me all'articolo 64. Voterò a favore di questo emendamento perché non sono affatto convinto delle ragioni esposte dalla Commissione, le quali, in verità, mi sembrano contraddittorie, ed anzi tali da indurre a difendere l'emendamento Bianco.

L'onorevole Corbino, infatti, mentre da una parte ritiene che con certezza una considerevole misura di lavori sarà assicurata ai cantieri del Mezzogiorno, dall'altra dubita egli stesso di questa affermazione adducendo l'esistenza della gara la quale, poiché si esplica su scala nazionale, potrebbe anche non rendere obbligatorio l'impiego dei cantieri meridionali. La quale ultima proposizione, in parole povere, vuol significare che la gara potrebbe dare un risultato negativo per il Mezzogiorno, per ragioni sia pure di convenienza economica.

È proprio di questa eventualità che io mi preoccupo maggiormente, ed è essa che mi fa ritenere che senza un impegno contenuto nella legge i lavoratori dei cantieri meridionali potrebbero essere privati di commesse. In fondo, questa è una legge di protezionismo a fondo sociale, creata in favore dei cantieri italiani rispetto a quelli esteri, e io non comprendo perché lo stesso criterio non debba applicarsi anche riguardo alle due zone nazio-

nali che non si trovano nelle stesse condizioni economiche e sociali.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. Sono spiacente di non vedere confermato in questa Assemblea quel consenso che accompagnò una analoga proposta in sede di discussione della legge Saragat. Sono inoltre perplesso di fronte alla dichiarazione dell'onorevole Corbino, al quale mi permetto di rilevare che, nonostante il 30 per cento assicurato ai cantieri del Mezzogiorno con la legge citata, ho visto rapidamente esaurirsi il lavoro dei cantieri navali di Taranto. Il fatto che, attraverso questa legge, si determini un'abbondanza di costruzioni non mi dà la sicurezza che i cantieri del Mezzogiorno ne assorbiranno quella aliquota che consentirà loro di lavorare permanentemente.

Perciò anch'io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bianco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 51-bis proposto dagli onorevoli Bianco ed altri:

« Almeno un terzo dell'ammontare globale dei contributi previsti dall'articolo 51 dovrà essere riservato ai cantieri dell'Italia meridionale e insulare ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 52. L'emendamento Giulietti è assorbito, per effetto della reiezione di quello all'articolo 51.

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Monticelli, con l'emendamento Ducci (accettato dal proponente), per il quale la Commissione ha espresso parere favorevole, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« Una quota non superiore al 20 per cento del tonnello di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale, che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre domande-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta ».

(È approvato).

L'articolo 52-bis è stato ritirato dalla Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

Si dia lettura degli articoli dal 53 al 63, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

ART. 53.

« Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'articolo 52 sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma ».

(È approvato).

ART. 54.

« L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

- 1°) del presidente del Consiglio Superiore della marina mercantile, che la presiede;
- 2°) del direttore generale del naviglio;
- 3°) del direttore generale della navigazione e traffico;
- 4°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
- 5°) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere ».

(È approvato).

ART. 55.

« Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'articolo 54, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri

di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione».

(È approvato).

ART. 55-bis.

« Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dei benefici conseguenti.

La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 51 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore ».

(È approvato).

ART. 56.

« Il contributo di cui all'articolo 51 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'articolo 107, lettere a) b), c), d) e), f), ed m), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75 ».

(È approvato).

ART. 56-bis.

« Dello stanziamento di cui all'articolo 64, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 550 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'articolo 51, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda.

Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'articolo 51, e gli articoli 52, 53, 54 e 55 del presente capo.

Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 57.

« I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75 ».

(È approvato).

ART. 58.

« Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle operazioni in valuta estera previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dello armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro del tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 59.

« Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche ».

(È approvato).

ART. 60.

« Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di deca-

denza dei benefici, entro 4 mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1954.

Ove l'inizio della costruzione non avvenga entro il termine sopra indicato, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare il termine stesso qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti, certi che il ritardo non è ad essi imputabile.

Nel caso che la proroga sia concessa, di ugual periodo di tempo è prorogato il termine per l'entrata in esercizio della nave ».

(È approvato).

ART. 61.

« Alle navi cisternè che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 51 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'articolo 58 della presente legge, purché siano osservate le norme richiamate nel precedente articolo 57.

Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'articolo 60 ».

(È approvato).

ART. 62.

« È applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75 ».

(È approvato).

ART. 63.

« Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 64.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi così ripartita:

- 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-1953;
- 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-1954;
- 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-1955 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Salerno propone di inserire, dopo le parole « la somma di 12 miliardi », le altre: « di cui una congrua parte sarà spesa nel Mezzogiorno ».

L'onorevole Salerno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SALERNO. Non ho bisogno di spendere troppe parole poiché la Commissione ha già dichiarato che accetterà questo emendamento.

Io non avevo prevenuto l'onorevole Bianco nel richiedere una quota fissa di costruzioni per i cantieri meridionali perché quella formula aveva già dato cattiva prova nell'applicazione della legge Saragat. Speravo che fosse accolto l'emendamento Bianco, intendiamoci; ma, dal momento che è stato respinto, ripiego sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

CORBINO, Presidente della Commissione. La Commissione accetta l'emendamento, come ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Il Governo?

CAPPA, Ministro della marina mercantile. Se si trattasse di un ordine del giorno, non avrei niente in contrario; ma, trattandosi di un emendamento, gradirei che l'onorevole Salerno mi indicasse il modo di dare ad esso attuazione.

Sono convinto che una congrua parte di questi fondi sarà certamente e necessariamente riservata al Mezzogiorno, ma vorrei che mi si dicesse il modo come precisarlo nella legge...

SALERNO. Ella ha detto che avrebbe riservato una parte dei fondi: è un impegno d'onore!

CAPPA, Ministro della marina mercantile. Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 64 con l'emendamento Salerno, accettato dalla Commissione, mentre il Governo si rimette alla Camera:

« Per provvedere all'applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una con-

grua parte sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:

- 3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53;
- 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54;
- 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

- 75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;
- 75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54 ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere come intende provvedere a sanare l'ingiusto privilegio, praticamente ottenuto dai dirigenti di una organizzazione sindacale, circa le provvidenze in favore della assistenza alla Gente del mare.

« Tale fatto contrasta inoppugnabilmente contro una realtà viva ed operante, come risulta ormai riconosciuta ed applicata ovunque sono in giuoco gli interessi dei lavoratori italiani, ed appare perciò un anacronistico residuo del fascismo, che non può, né deve prevalere, sull'articolo 39 della Costituzione repubblicana, il quale sancisce la libertà di organizzazione sindacale e, evidentemente, i diritti che ne conseguono.

(3959)

« PALENZONA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere come intende provvedere ad eliminare, come ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

sulta urgentemente necessario, le cause che determinano periodicamente interruzioni alla viabilità, sulla via Aurelia nella Riviera Ligure.

« Le frequenti interruzioni del traffico, provocate da frane o da mareggiate, danneggiano turisticamente ed economicamente la vita ligure e nazionale, in quanto sulla strada Ventimiglia-La Spezia transitano la maggior parte delle merci per i porti di Genova, Savona e La Spezia, nonché il maggior numero di visitatori stranieri diretti a Roma.

« Le grandi e piccole cittadine della Riviera Ligure che ospitano turisticamente i visitatori esteri, sono giustamente allarmate per la somma di tali gravi danni, che li colpiscono persistentemente, con grave pregiudizio delle loro attività.

« Gli interroganti chiedono provvedimenti che si scostino dagli abituali palliativi, per affrontare in pieno le necessità vitali della Riviera Ligure, la quale, dalle opposte sponde, da Vesima a Sestri Levante, a Pieve Ligure, per citare le più recenti disastrose interruzioni stradali e ferroviarie, attende di essere difesa dalla depressione che, per tali cause, la minaccia.

(3960) « PALENZONA, GUERRIERI FILIPPO, GOTTI ANGELA, RUSSO CARLO, BETTINOTTI, ROSSI PAOLO, BOLLA, MANUEL GISMONDI, VIALE, FARALLI, DUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti intende prendere per combattere gli insetti che stanno causando immensi danni nelle provincie di Rovigo e Reggio Emilia, nelle zone già alluvionate.

(3961) « CAVAZZINI, SACCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intendano prendere per impedire che noti gerarchi fascisti continuino impunemente, nei comizi elettorali indetti dal M.S.I. e dal P.N.M., a tessere l'apologia del fascismo, ad esaltare le figure dei carnefici del popolo italiano, ad offendere la resistenza, com'è accaduto, tra l'altro, ad Avellino, nel comizio tenuto l'11 maggio dall'ex ministro fascista Lessona.

(3962) « GRIFONE, AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno che, nei bandi di concorso per allievi sottufficiali dei carabinieri, siano destinati posti per almeno due terzi ai militari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni, riservando il rimanente terzo di posti a concorrenti borghesi.

(3963) « ALLIATA DI MONTEREALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se egli è a conoscenza del divieto, in tutta la provincia di Reggio Emilia, di esporre le bandiere dei partiti comunista e socialista italiano durante le manifestazioni del 1° maggio, e quali provvedimenti intenda prendere contro il questore di Reggio Emilia per l'arbitrio gravissimo commesso in tale circostanza.

(3964) « SACCHETTI, IOTTI LEONILDE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della marina mercantile e delle finanze, per sapere se è vero:

che in data 15 febbraio 1947 l'allora ministro della marina mercantile, onorevole Aldisio, valendosi del regio decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 110, convertito in legge 7 maggio 1942, n. 622, che gli dava la facoltà di chiedere a suo insindacabile giudizio somme al Ministero delle finanze per lavori di riparazioni di navi mercantili ed altro, ha chiesto per iscritto a detto Ministero una determinata somma per approntare alla navigazione la motonave *Nino Bizio* della « Garibaldi »;

che il Ministero delle finanze — Ragioneria generale dello Stato — ha respinto arbitrariamente tale richiesta con lettera del maggio 1947 al ministro o al Ministero della marina mercantile;

che tale lettera dal Ministero delle finanze è stata inoltrata a quello della marina mercantile dopo che la precitata legge del 7 maggio 1942 era scaduta, dato che restava in vigore fino ad un anno successivo alla dichiarazione della cessazione della guerra.

« Trattandosi di cosa assai grave ed ingiusta, l'interrogante chiede che i documenti relativi — e specialmente la richiesta del 15 febbraio 1947 del ministro Aldisio e la risposta negativa delle finanze, maggio 1947 — siano comunicati alla Camera a norma dell'articolo 111 del suo regolamento, essendo ciò necessario per mettere in chiaro la verità ed aprire la strada a giusti provvedimenti.

(3965) « GIULIETTI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli oratori del M.S.I., i quali nei loro comizi elettorali fanno aperta professione di fascismo e in particolare nei confronti del noto Anfuso, che a Cosenza, e ieri, a Roma ha tenuto comizi di tono squadristico.

(3966) « LOPARDI, ZANFAGNINI, GIAVI, ARATA, BELLARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quanto gli consti a proposito delle dichiarazioni fatte da un certo dottor Kurt Edgard, già maggiore germanico, fatto prigioniero a Stalingrado e da poco rientrato in Germania, a New York all'University Club ai primi di gennaio di questo anno, in merito ai prigionieri di guerra italiani che egli avrebbe incontrato in quasi ogni campo sovietico e alle ragioni da lui addotte per spiegare la loro permanenza nell'U.R.S.S.

(3967) « CLERICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quanto gli consti in merito all'italiano Vincenzo Baccalà nell'U.R.S.S. dal 1931 e alle ragioni per le quali nessuna notizia di lui è stata possibile ottenersi dalla moglie signora Maria Pia Piccioni domiciliata in Milano, Via Panigarola 5, ed altresì se gli consti che altri italiani si trovino nell'U.R.S.S. nelle medesime condizioni, impediti cioè dal ricevere e dal dare notizie di sé ai famigliari residenti in Italia.

(3968) « CLERICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero e i suoi intendimenti sulle inaudite provocazioni fasciste che stanno effettuando sulle piazze d'Italia — ed a Roma — i responsabili diretti e qualificati delle sciagure nazionali, in ispregio della Costituzione e delle leggi penali.

(3969) « CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga opportuno — attesa la crescente complicazione delle norme legislative in ogni settore, e l'estrema difficoltà pratica di conoscenza di tutte le disposizioni esistenti anche in un solo settore, e il costo sociale altissimo che deriva da questa fitta rete di norme che si sovrappongono con estrema rapidità — di sot-

toporre al Parlamento un programma sistematico per la possibile elaborazione di testi unici per i principali istituti e settori della nostra legislazione.

(3970) « TREMELLONI, CALAMANDREI, CARTIA, ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto alla autorizzazione alla ditta aggiudicataria per l'inizio dei lavori di ricostruzione del ponte sul Cesano, in quel di San Lorenzo in Campo (Pesaro): lavori tanto più urgenti, in quanto la piena del fiume ha fatto crollare un tratto della briglia esistente ed ha compromesso la stabilità del ponte provvisorio, sì che è stato necessario interrompere il transito, con grave danno per gli interessi della popolazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8180) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere per quali ragioni il capo del compartimento marittimo di Napoli ha bandito il concorso per un posto di pilota del porto di Napoli, benché tale posto non sia ancora vacante.

« Per conoscere altresì se il concorso, benché bandito prima della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, sarà regolato dalle norme del detto regolamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8181) « LIGUORI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se, in considerazione della grave crisi che ha colpito l'industria produttrice di pipe, crisi in buona parte dipendente dalle difficoltà di esportazione del prodotto e dal fatto che in altri paesi, segnatamente negli Stati Uniti d'America, è sorta un'analogia industria che si vale di materia prima (radica) acquistata prevalentemente in Italia e in Francia, non intenda prendere misure volte a impedire o almeno frenare l'esportazione di tale materia prima, ciò che è tanto più necessario, in quanto la notevole esportazione di questi ultimi anni ha impoverito in maniera preoccupante le scorte esistenti e in quanto, inoltre, gli Stati Uniti d'America hanno aumentato il dazio di importazione delle pipe finite; per sapere poi

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

se non intenda svolgere opera tendente a liberalizzare il commercio estero delle pipe o, quanto meno, a fissare più elevati contingenti con i paesi acquirenti del prodotto e nuovi contingenti con paesi non ancora acquirenti.
(8182) « GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, in merito alla concessione di una utenza d'acqua dal fiume Monticano, a Oderzo, a beneficio della ditta Aliprandi dove, detta concessione, per il rialzo d'acqua a monte della stessa, causa allagamenti con forti danni all'agricoltura su di una grande superficie di terreno e per un tratto di più chilometri, impedisce la esecuzione di lavori già previsti dal Ministero dei lavori pubblici per l'abbassamento dell'alveo del Monticano e per una migliore sistemazione dello stesso, tale da permettere di ricevere e smaltire le acque dei suoi affluenti in tempo di piena, e che inoltre la mancata esecuzione di dette opere obbligherebbe lo stesso Ministero dei lavori pubblici a dover costruire e rialzare delle arginature lungo un'affluente del Monticano, facendo dei lavori inutili e costosi e senza con ciò impedire continui allagamenti di terre.

« L'interrogante chiede che la richiesta di soppressione di detta utenza, da tempo avanzata dai contadini della zona e sostenuta anche dall'ufficio del Genio civile di Treviso, venga accolta con la dovuta urgenza; che venga demolita dalla ditta beneficiaria della utenza la briglia a rialzo dell'acqua e che vengano subito iniziati i lavori di sistemazione del Monticano e dei suoi affluenti; chiede pertanto agli onorevoli ministri di esprimere il loro parere in merito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8183)

« DAL POZZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, in merito alla utenza d'acqua esistente sul Rio Fossalta in località Marsuretta di Visnà, comune di Vazzola-Treviso, a beneficio della ditta Tonello Dante e fratelli Di Girolamo, dove con il rialzo del livello della acqua causano ogni anno gravi danni alla agricoltura su circa 150 ettari di terreno appartenenti a piccoli coltivatori diretti, per cui, su richiesta di detti coltivatori il Genio civile, ufficio di Treviso, e lo stesso servizio competente del Ministero dei lavori pubblici da tempo erano venuti nella determinazione di ne-

gare ogni proroga di concessione d'acqua a detta utenza e di far demolire dalla ditta beneficiaria la briglia da essa costruita a rialzo dell'acqua, e dove il Consorzio bonifica sinistra Piave con sede in Conegliano, attende che venga tolta l'utenza e demolita detta briglia per poter iniziare i lavori di bonifica del terreno.

« L'interrogante ritiene giustificata la richiesta dei coltivatori interessati di far sopprimere l'utenza e domanda che venga preso con urgenza un apposito provvedimento ministeriale.

« Chiede pertanto agli onorevoli ministri di esprimere il loro parere in merito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8184)

« DAL POZZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intenda provvedere al completamento della strada Salice-Marmora (comune di Messina), già da parecchi anni iniziata, che rappresenta una necessità vitale di quelle popolazioni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8185)

« MARTINO GAETANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per avere ragguagli e assicurazioni circa l'accoglimento delle richieste del comune di San Lorenzo in Campo, dirette ad ottenere l'integrazione e il completamento del contributo statale per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione di San Vito sul Cesano e la concessione dei benefici di legge per la costruzione dell'acquedotto nella stessa frazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8186)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del tesoro, per conoscere i loro intendimenti in ordine all'angoscioso problema del trattamento economico delle insegnanti delle scuole materne, le quali, quando siano alle dipendenze di enti morali, di associazioni religiose o di semplici privati, percepiscono spesso compensi da elemosina. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(8187)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso che debba essere dato al più

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

presto uno stato giuridico al personale insegnante incaricato della scuola secondaria e di quella elementare.

« Tale stato giuridico, richiesto da tanto tempo dalle categorie interessate, gioverà in primo luogo alla continuità e alla regolarità del lavoro scolastico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8188)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto sia giunta la pratica per la concessione della pensione privilegiata di guerra al richiedente Sanciu Giovanni, che ha inoltrato istanza di pensione per il decesso del figlio Sanciu Francesco, grande invalido, al quale ultimo era stata accordata la pensione con decreto n. 2248040, dell'11 agosto 1951, che gli eredi non hanno potuto però riscuotere perché detto decreto veniva erroneamente intestato a Sancis anziché a Sanciu.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti l'onorevole ministro intenda adottare per mettere gli eredi del militare defunto in condizione di percepire il rateo, e perché venga definita la liquidazione della pensione al padre del militare, che essendo ottantenne e privo di mezzi di sostentamento ha estremo bisogno della pensione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8189)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se sia allo studio e se avviato a soluzione sufficientemente vicina il problema della rivalutazione delle pensioni dei ricevitori postali già da tempo proposto dal sindacato lavoratori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8190)

« ROSELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, anche prima di qualsiasi provvedimento generale di riforma della burocrazia, provvedere a concedere uno stato giuridico agli insegnanti fuori ruolo delle scuole elementari e secondarie, con particolare riguardo a coloro che ottennero l'abilitazione e furono anche dichiarati idonei in qualche concorso e, pur avendo numerosi anni di servizio, non hanno nessuna garanzia di continuità del servizio stesso, specialmente nei casi in cui debbano per lungo tempo so-

spendere il servizio, anche se per comprovata ragione di malattia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8191)

« MONDOLFO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda al vero la notizia riportata dalla stampa della provincia di Bolzano che il vicecommissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige, per incarico del commissario del Governo, ha vietato l'uso della lingua tedesca nei rapporti tra il Provveditorato agli studi e gli uffici da esso dipendenti e tra gli insegnanti e gli impiegati del Provveditorato di lingua tedesca; ed in caso affermativo per conoscere se questa disposizione non è da loro ritenuta in contrasto col decreto legislativo del 16 maggio 1947, n. 555, dello Statuto di autonomia e le sue norme di attuazione, nonché in aperto contrasto con l'Accordo di Parigi che garantisce la parificazione della lingua tedesca con quella italiana negli atti ed uffici pubblici nella provincia di Bolzano. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8192)

« EBNER, VOLGGER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere se risponde a verità che non sia ancora stata completata l'assegnazione a favore del « Fondo per l'incremento edilizio » di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715. In caso affermativo, se non ritengano urgente provvedere in merito dato che a tutt'oggi numerose domande giacciono inevase per mancanza di disponibilità finanziaria. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8193)

« MARENGHI, FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga necessario di aprire una inchiesta (comunicandone al Parlamento i relativi risultati) sul comportamento del FIM in tutta la vicenda che ha portato alla liquidazione delle Officine meccaniche di Reggio Emilia con la cessazione di ogni attività in quell'importante stabilimento industriale.

« La necessità di tale inchiesta risulta confermata dagli atti del FIM, quali sono emersi nel corso di un procedimento giudiziario promosso dai lavoratori delle Reggiane in opposizione allo stato passivo presentato dal liquidatore, atti che accreditano fra i lavoratori e

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

la popolazione di Reggio Emilia il diffuso convincimento che sia sia voluto procedere alla definitiva smobilitazione del complesso industriale delle Reggiane.

(796)

« SACCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che il commissario governativo della cooperativa di consumo di Pietrasanta:

a) ha convocato un'assemblea di soci senza porre all'ordine del giorno la nomina dei nuovi organi sociali ordinari di amministrazione e di controllo;

b) ha compilato il bilancio dell'esercizio 1951 e ne ha chiesto l'approvazione;

c) ha disposto nell'avviso di convocazione, invadendo i poteri dell'organo sociale, che le deliberazioni di detta assemblea venissero prese con voto segreto;

d) ha disposto nello stesso avviso che le assemblee parziali non dovessero neppure discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno né formulare proposte in merito;

e) ha trasmesso disposizioni ai suoi rappresentanti alle assemblee parziali che facessero appello alla forza pubblica per eleggere nei modi da lui arbitrariamente disposti i delegati all'assemblea generale.

« Gli interpellanti chiedono quindi quali provvedimenti intende adottare per porre fine a questi gravi abusi, che hanno sollevato una vivace reazione tra i soci del sodalizio in tutta la Versiglia.

(797) « CERRETI, GRAZIA, AMADEI LEONETTO, BALDASSARI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, ho presentato una interrogazione il 12 maggio per sapere se corrisponde al vero la notizia riportata da alcuni giornali da cui risulterebbe che la questura di Napoli, dopo aver concesso, con autorizzazione scritta del 25 aprile scorso, l'uso della piazza del Plebiscito di quella città per un comizio che vi doveva tenere il

partito nazionale monarchico alle ore 18 del 22 maggio, abbia ora fatto conoscere che la piazza medesima deve essere invece lasciata a disposizione del partito democristiano, per un comizio che in tale giorno dovrebbe tenervi il Presidente del Consiglio. In caso affermativo, io chiedo al ministro dell'interno di sapere se intenda oppure no intervenire in questa incresciosa vicenda, al fine di evitare che si commetta un siffatto arbitrio.

Siccome la Camera sta per chiudere i suoi lavori ed il 22 maggio si approssima, torno a pregare il signor Presidente di volersi interessare presso il ministro dell'interno affinché faccia conoscere se è vera questa notizia e se intende o meno intervenire presso la questura di Napoli onde non sia menomato il diritto di un partito che aveva ottenuto questa autorizzazione, che non gli può essere tolta neanche se parla il Presidente del Consiglio, perché agli effetti elettorali — credo — siamo tutti sullo stesso piano, e non esiste gerarchia di Governo.

PRESIDENTE. Mi riservo di interpellare il ministro competente.

CUTTITTA. La ringrazio, signor Presidente.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Signor Presidente, abbiamo presentato il 6 maggio una interrogazione urgente al ministro del lavoro e della previdenza sociale sui fondi destinati all'Opera nazionale maternità e infanzia per l'assistenza alle mondariso.

Data l'urgenza del problema, desidereremo sapere quando l'interrogazione potrà essere svolta.

PRESIDENTE. Interpellero domani stesso il ministro del lavoro.

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. La ringrazio.

La seduta termina alle 0,25 di giovedì 15 maggio.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 10:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

PESENTI ed altri: Sistemazione dell'Istituto giuridico dell'Università di Parma. (2679).

DISCUSSIONI — SEDUTA NOTTURNA DEL 14 MAGGIO 1952

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952. (*Urgenza*). (2671). — *Relatore* Burato.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione. (2511). — *Relatori*: Angelini, Fascetti, Foresi e Sullo.

4. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2503);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2504);

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2510).

5. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-*bis*).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord

Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza; e Vigorelli, di minoranza;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*10. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri; Silipo ed altri.*11. — *Svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI